

AS 2630

Disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini

Relazione tecnica

Articolo 1

Disegno di legge di conversione

(Emendamento x1.1000) Comma 1-bis - Riordino enti vigilati MIPAAF

La disposizione si limita a prorogare di sei mesi il termine di esercizio delle deleghe recate dall'articolo 15 e dall'articolo 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154, relative al riordino degli enti, delle società e delle agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al riassetto delle modalità di finanziamento e gestione delle attività di sviluppo e promozione del settore ippico nazionale e al riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, nonché quelle previste dall'articolo 21 volte a sostenere le imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati.

La disposizione non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento x1.1 (già 13.104 e Sub-emendamento x1.1000/4)

Comma 1-bis– delega confidi

La proposta in esame proroga da 6 a 12 mesi il periodo entro il quale il Governo, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge n. 150 del 2016, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, per la riforma della normativa in materia di confidi.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 1-ter– bilancio di cassa

La modifica emendativa proroga di sei mesi il termine per l'adozione di eventuali disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 2016 n. 93, recante disposizioni per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per effetto della modifica il termine per l'adozione dell'eventuali modifiche integrative e correttive, attualmente fissato al 16 giugno 2017 (dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 93/2016), è posticipato al 16 dicembre 2017. La modifica si rende necessaria al fine di poter conoscere gli esiti e gli sviluppi della sperimentazione sulla nuova nozione di impegno contabile, prevista dall'articolo 9, comma 4 del medesimo decreto legislativo 93/2016, già avviata e che si concluderà entro il 1 ottobre 2017. Allo stesso tempo, si avrà la possibilità di poter effettuare una prima verifica sugli effetti delle nuove disposizioni in materia di residui passivi, previste dall'articolo 6 del citato decreto legislativo 93/2016. Pertanto, il differimento del termine normativo proposto con l'emendamento consentirà di valutare in maniera più compiuta l'esigenza di apportare eventuali modifiche alla normativa contabile.

La proposta emendativa reca modifiche ordinarie e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1-quater razionalizzazione delle procedure contabili

La modifica emendativa proroga di sei mesi il termine per l'adozione del regolamento previsto ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro dell'economia e delle Finanze che individua gli interventi da realizzare e le modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato nonché per l'avvicinamento del

concetto di accertamento a quello di riscossione. La modifica si rende necessaria al fine di poter conoscere gli esiti dell'attività di approfondimento svolta dal gruppo di lavoro costituito per tale scopo. Per effetto della modifica il termine per l'adozione dell'eventuali modifiche integrative e correttive, attualmente fissato al 16 giugno 2017 (dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 93/2016), è posticipato al 16 dicembre 2017.

La proposta emendativa reca modifiche ordinamentali e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Allegato

modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244

Modifiche all'art. 1 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

(Emendamento 1.11) Comma 2-bis Modalità di assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria di n. 887 unità

Con la disposizione contenuta nel decreto-legge all'articolo 1, comma 2, è disposta la proroga sino al 31 dicembre 2017 della graduatoria dei concorsi regolati dall'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1 gennaio 2012.

Con la presente proposta emendativa si consente, conseguentemente e funzionalmente alle impellenti esigenze dell'amministrazione penitenziaria, in deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, l'assunzione di complessive n. 887 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria attingendo alle graduatorie dei concorsi conclusi fino al 2014.

In particolare, si deroga alle regole per cui le assunzioni nel Corpo della polizia penitenziaria devono aver luogo, annualmente, mediante nuovi concorsi: mediante la proposta in esame si prevede invece, che alle assunzioni si proceda mediante lo scorrimento di graduatorie di concorsi già conclusi, senza pregiudizio alcuno, tuttavia, dei diritti vantati dagli idonei vincitori dei predetti concorsi appartenenti all'aliquota [aliquota b] di VFP4 (volontari in ferma prefissata) assegnati *in leasing* alle FF.AA per un periodo di quattro anni, all'esito del quale è già prevista l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Ne consegue che per effetto dell'intervento normativo si riduce la durata del periodo di leasing, anticipando il momento dell'assunzione nel Corpo di polizia degli aventi diritto. Si producono pertanto indubbi benefici economici e di carriera per i volontari in ferma prefissata, a fronte di una modesta contrazione del medesimo periodo di ferma.

La proposta è finalizzata, a completamento della disposizione già contenuta nel decreto legge in materia di proroga, a far fronte alle contingenti esigenze di funzionalità del Corpo di polizia penitenziaria, tenuto conto della necessità di assolvere ai molteplici compiti affidati a questo delicato settore istituzionale, ciò che richiede una particolare attenzione, anche in considerazione dei sempre presenti stati di tensione della popolazione detenuta.

Con specifico riferimento all'ambito di operatività del provvedimento in esame, a fronte della grave carenza di personale, si segnala il fatto che nelle strutture penitenziarie sul territorio nazionale sono detenuti circa 11.500 persone di fede islamica e pertanto è costante il rischio di espansione del fenomeno della radicalizzazione all'interno delle strutture penitenziarie. In relazione a ciò l'Amministrazione penitenziaria ha posto in essere un sistema di attenzione e monitoraggio che assorbe, su tutto il territorio nazionale, una grossa aliquota di personale.

La norma, in particolare e come già rilevato, consente, in via prioritaria, l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria dei vincitori dell'aliquota b) di concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria le cui graduatorie sono state pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, attualmente in "leasing" in qualità di VFP4 (volontari in ferma prefissata quadriennale) nelle FF.AA e, per i posti residui, consente altresì lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei

medesimi concorsi, procedendo dalle graduatorie più recenti tra quelle approvate dopo il primo gennaio 2012.

Tale ultimo criterio di priorità, che privilegia le graduatorie dei concorsi più recenti, trova giustificazione, nella necessità di provvedere in tempi celeri all'assunzione, tenuto conto che i candidati inseriti nelle graduatorie più recenti (approvate negli anni 2014 e 2013) risultano tutti idonei agli accertamenti psicofisici ed attitudinali previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, mentre quelli inseriti nelle graduatorie meno recenti (approvate nell'anno 2012), dovranno comunque essere sottoposti a tali accertamenti ai fini dell'assunzione.

La disposizione in oggetto, nel prevedere in via eccezionale lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi e conclusi precedentemente a quelli tuttora in atto, consente all'Amministrazione di superare l'impasse nell'attività assunzionale nel 2016 derivante dall'attuale svolgimento di accertamenti giudiziari sulle procedure concorsuali da ultimo bandite.

Nel dettaglio, le graduatorie interessate sono quelle relative ai concorsi indetti con i seguenti bandi:

1. G.U. 29.11.2013, n. 94
2. G.U. 29.11.2013, n. 94
3. G.U. 23.11.2012, n. 92
4. G.U. 23.11.2012, n. 92
5. G.U. 13.12.2011, n. 98
6. G.U. 13.12.2011, n. 98

Il numero complessivo dei volontari in ferma prefissati che, prioritariamente, sono interessati dagli effetti dell'intervento normativo in esame è di 264 unità (n. 88 per le graduatorie dei concorsi banditi nel 2013; n. 88 per le graduatorie dei concorsi banditi nel 2012; n. 88 per le graduatorie dei concorsi banditi nel 2011), ad esaurimento di tutti i vfp4.

Il numero complessivo degli idonei che sono interessati dagli effetti dell'intervento normativo in esame è di 623 (n. 73 per le graduatorie dei concorsi banditi nel 2013; n. 250 per le graduatorie dei concorsi banditi nel 2012; n. 300 per le graduatorie dei concorsi banditi nel 2011), ad esaurimento degli idonei dei concorsi banditi nel 2013 e 2012, ed attingendo parzialmente alle graduatorie dei concorsi indetti nel 2011.

L'intervento normativo mutua il disposto dell'art.16 ter del D.L. n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2015 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco), che ha già previsto, per finalità analoghe, l'anticipazione dell'assunzione nei Corpi di polizia ivi disciplinati dei volontari in ferma quadriennale presso le FF.AA., contraendo i tempi di ferma, nonché l'assunzione di idonei per scorrimento.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che all'attuazione della stessa si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ed in particolare nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'anno 2016 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, già autorizzate con DPCM 19 ottobre 2016.

In particolare, l'onere derivante dalle assunzioni è pari a € 33.976.531,47, calcolato secondo il seguente schema

Unità	Qualifica	Valutazione onere unitario fondamentale	Valore medio onere unitario accessorio	Valutazione onere complessivo	Totale Generale
887	agente	€ 35.475,79	€ 3.090,08	€ 38.565,87	€ 33.976.531,47



è interamente coperto mediante utilizzo delle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali autorizzate con DPCM 19 ottobre 2016, avuto riguardo alla Tabella D ivi allegata.

A fronte delle sopra rappresentate assunzioni di personale si produce in allegato al presente documento l'elenco per qualifica e mansioni del personale cessato nel periodo di riferimento normativo (1 gennaio-31 dicembre 2015) nonché il quadro riassuntivo del risparmio di spesa come da schema della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica U.P.P.A. da cui si desumono le cessazioni intervenute nello stesso periodo di riferimento e i risparmi di spesa attesi, per un totale di **42.861.538,00 euro**.

*Dipartimento dell'Amministrazione
Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle
Risorse*

CESSATI ANNO 2015

Qualifica	Parametro	Stipendio annuo lordo	Indennità Pensionabile annua lorda	Vacanza Contrattuale	Rateo 13 ^a mensilità	Totale voci stipendiali	Oneri a carico dello Stato	IRAP	Opera Previdenza	Maggiorazione 15% figurativo	Oneri carico dello Stato 24,20 %	Totale complessivo Unitario	Unità Cessate	Risparmio Complessivo
Commissa			9.967,2	185,29	3.004	39.062	9.453	3.320	1.642,	3.913,54	947,0	54.424,80	0	
Commissa			9.781,2	178,50	2.909	37.824	9.153	3.215	1.582,	3.770,05	912,3	52.688,07	6	
Commissa			9.692,4	171,70	2.822	36.691	8.879	3.118	1.523,	3.626,55	877,6	51.091,53	3	
Vice Commissario	133,25	23.012,28	9.300,00	164,60	2.706,41	35.183,29	8.514,36	2.990,58	1.460,82	3.476,53	841,32	48.990,36	0	-
Isp.Sup.			9.469,2	171,70	2.803	36.450	8.820	3.098	1.522,	3.626,55	877,6	50.769,60	40	
Isp.Sup.			9.469,2	167,38	2.753	35.790	8.661	3.042	1.485,	3.535,23	855,5	49.835,13	1	
Ispettore			9.469,2	164,29	2.716	35.319	8.547	3.002	1.458,	3.470,01	839,7	49.167,65	8	
Ispettore			9.469,2	164,29	2.716	35.320	8.547	3.002	1.458,	3.470,08	839,7	49.168,41	46	
Ispettore			9.042,0	158,12	2.608	33.914	8.207	2.882	1.403,	3.339,56	808,1	47.216,53	12	
Ispettore	124,00	21.414,80	8.761,20	153,18	2.527,43	32.856,61	7.951,30	2.792,81	1.359,92	3.235,20	782,92	45.743,56	0	-
Vice Ispettore	120,75	20.853,53	8.486,40	149,16	2.457,42	31.946,51	7.731,06	2.715,45	1.324,06	3.150,40	762,40	44.479,48	0	-
Sov.te			8.720,4	151,32	2.502	32.529	7.872	2.765	1.343,	3.196,06	773,4	45.284,21	14	
Sovrinten			8.720,4	148,54	2.469	32.105	7.769	2.728	1.319,	3.137,36	759,2	44.683,49	49	
Sovrinten			8.206,8	143,60	2.368	30.795	7.452	2.617	1.274,	3.033,00	733,9	42.874,74	114	
V.Sovrinten			8.166,0	138,66	2.307	29.997	7.259	2.549	1.232,	2.928,64	708,7	41.747,93	2	
Ass. Capo U.P.G.	113,50	19.601,45	7.381,20	140,21	2.260,24	29.383,10	7.110,71	2.497,56	1.241,74	2.961,25	716,62	40.949,74	0	-
Ass. Capo			7.381,2	140,21	2.260	29.383	7.110	2.497	1.241,	2.961,25	716,6	40.949,74	551	
Assistente			7.381,2	137,73	2.231	29.006	7.019	2.465	1.220,	2.909,07	703,9	40.415,74	68	
Assistente			6.748,8	133,41	2.127	27.661	6.694	2.351	1.180,	2.817,75	681,9	38.569,15	10	
Agente			6.231,6	129,09	2.033	26.441	6.398	2.247	1.140,	2.726,44	659,8	36.888,71	7	
Agente			5.853,6	125,07	1.955	25.419	6.151	2.160	1.104,	2.641,64	639,2	35.475,79	12	
												Totale	943	39.947.592,54
												Oneri accessorio	3.090,08	2.913.945,44
												Totale complessivo		42.861.537,98

(Emendamento 1.22 - Testo 3) Commi 3-bis, 3-ter Personale precario ISS

La quantificazione delle risorse necessarie, di cui all'emendamento in esame, per attivare le procedure assunzionali riservate al personale precario dell'ISS, a normativa vigente ed in relazione all'attuale dotazione organica, è indicata nella tabella sottostante:

PROFILO	UNITA	COSTO ANNUO	TOTALE
Ricercator e III livello	101	53.120,00	5.365.120,00
Ricercator e II livello	13	67.385,00	876.005,00
Ricercator e I livello	1	72.500,00	72.500,00
		TOTALE	6.313.625,00

PROFILO	UNITA	COSTO ANNUO	TOTALE
Tecnologo III Livello	11	53.120,00	584.320,00
Tecnologo II livello	2	67.385,00	134.770,00
Tecnologo I Livello	1	72.500,00	72.500,00
		TOTALE	791.590,00

PROFILO	UNITA	COSTO ANNUO	TOTALE
Funzionari o V livello	3	51.486,00	154.458,00
		TOTALE	154.458,00

PROFILO	UNITA	COSTO	TOTALE
---------	-------	-------	--------



		ANNUO	
CTER VI livello	63	47.099,0 0	2.967.237,0 0
CAER VII livello	15	43.410,0 0	651.150,00
OPTER VIII livello	20	40.389,0 0	807.780,00
		TOTALE	4.426.167,0 0

**TOTALE
GENERALE 230 11.685.840,00**

Gli oneri economici del provvedimento in esame sono stati quantificati sulla base delle tabelle previste dal vigente contratto collettivo di riferimento, sottoscritto il 13 maggio 2009 (contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione per il biennio economico 2008-2009)

In particolare, si ritiene di evidenziare che per i profili del III livello professionale (ricercatori e tecnologi), il costo è stato quantificato - in ossequio al disposto della Corte di giustizia dell'Unione europea - sulla base del tempo di permanenza "maturata" e del contestuale conseguimento dell'attribuzione della fascia stipendiale. Il costo iniziale è stato, altresì, incrementato con la previsione del contributo dell'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASPI) e della spesa per i c.d. oneri professionali (sempre in osservanza alla già citata previsione contrattuale).

Per i profili professionali relativi i livelli dal IV all'VIII, si è proceduto, invece, sulla base dei soli parametri individuati dal summenzionato contratto.

La finalità della proposta normativa deriva sia dall'ingente numero di risorse umane impiegate nei diversi profili professionali a tempo determinato presso l'Istituto Superiore di Sanità, sia dal proliferare del contenzioso promosso innanzi al Giudice del Lavoro dal personale "precario" dell'Ente, che vedendo frequentemente l'Amministrazione soccombente, può determinare notevoli e reiterati aggravii al bilancio dell'Istituto anche in ragione dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale comunitario.

Occorre, inoltre, considerare che sono sempre più pressanti gli effetti delle procedure di infrazione avviate, in sede comunitaria, nei confronti dello Stato italiano a causa del fenomeno del "precarato storico" nella Pubblica Amministrazione.

La procedura assunzionale che si intende applicare è disposta ai sensi dell'art 4, comma 6 del D.L. 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modifiche in legge 30 ottobre 2013 n. 125, nonché attraverso lo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti.

Per la copertura degli oneri sopra descritti si provvede come di seguito indicato.

Quanto ad euro 6.000.000 per il 2017 ed ad euro 11.685.840, a decorrere dall'anno 2018, si provvede per euro 5.000.000, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 580 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, quanto ad euro 1.525.980 a decorrere dal 2019 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 275, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, quanto ad euro 1.000.000 per l'anno 2017, ed euro 6.685.840 per l'anno 2018 ed euro 10.159.860 a decorrere dall'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"

della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 1.000.000 per l'anno 2017, per euro 6.685.840 per l'anno 2018, per euro 7.559.860 a decorrere dall'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 2.600.000 a decorrere dall'anno 2019.

(Emendamento 1.35 testo 3) Comma 5-bis – personale ISTAT

La disposizione prevede che, nelle more della conclusione delle procedure concorsuali, di cui all'articolo 4, comma 6, del Decreto – Legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito dalla Legge n. 125 del 30 ottobre 2013 e finalizzate alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato da ISTAT - per l'implementazione delle attività preparatorie del "censimento permanente" - i relativi contratti possono essere prorogati oltre la scadenza ad oggi prevista al 31 dicembre 2017 fino al termine delle procedure e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2019. Gli oneri relativi all'utilizzo del predetto personale fino al termine delle procedure di reclutamento, sono posti a carico delle risorse disponibili per i progetti sui quali il personale medesimo è attualmente impegnato e su cui già grava. In particolare, tali proroghe sono volte a consentire lo svolgimento, senza soluzione di continuità, delle attività preparatorie del censimento permanente, indispensabili per la realizzazione del censimento stesso, con l'effetto - tra l'altro - di ottenere da tale attività permanente risparmi superiori ai 190 mln di euro, in linea con le previsioni di cui alle relazioni al decreto legislativo 179/2012, art.3, di cui, di seguito, si riporta uno stralcio:

"..... Le finalità della norma sono volte a migliorare la qualità e rendere più tempestiva e costante la produzione dei risultati censuari nonché a ridurre i costi complessivi. Secondo primi calcoli basati sull'esperienza acquisita con le innovazioni introdotte per il censimento 2011, è possibile stimare un costo annuale del censimento continuo (a prezzi 2011) pari a circa 40 milioni di euro: moltiplicando tale valore per 10 si otterrebbe un risparmio complessivo di oltre il 30% rispetto al costo del censimento 2011 (400 milioni di euro invece che 590 milioni, ai prezzi 2011)".

Si dispone, inoltre, la proroga, alla data dell'entrata in vigore della Legge di conversione del presente decreto, del termine per il possesso del requisito di almeno tre anni di servizio previsto dal medesimo articolo 4, comma 6, per la partecipazione alle procedure concorsuali riservate bandite dall'ISTAT.

Si precisa, altresì, che le stime sui costi complessivi delle eventuali assunzioni che potrebbero derivare dall'esito favorevole delle suddette procedure selettive determinerebbero una spesa massima quantificabile in euro 14.507.161 annui lordi, che troverebbe copertura a valere sulle risorse assunzionali all'uopo destinate dell'Istituto, nonché sulle risorse assegnate all'Istituto con la legge di bilancio 2017.

La seguente tabella fornisce i dati e gli elementi idonei a consentire la verifica degli oneri. Il calcolo della spesa prevista è stato effettuato in conformità alle disposizioni previste, a legislazione vigente, per le assunzioni degli Enti pubblici di ricerca.

Onere assunzioni a tempo indeterminato del personale a termine							
Profilo	Stima totale unità di personale a tempo determinato	Stima unità da assumere al 31/12/2016	Stima unità da assumere in attuazione proroga DL 101/2013	Onere assunzionale annuo x unità	Onere assunzionale anno 2016	Totale onere in attuazione proroga d.l. 101/2013	Totale onere assunzioni
III RIC	84	20	64	43.698	873.975	2.796.722	3.670.698
III TEC	34	6	28	43.698	262.192	1.223.566	1.485.758

VI CTER	223	28	195	41.931	1.174.079	8.176.624	9.350.704
TOTALE	341	54	287		2.310.248	12.196.913	14.507.161

La stima delle unità indicate, pur tenendo conto delle procedure concorsuali in atto e del processo di stabilizzazione, potrà subire una variazione in diminuzione sia delle unità che del relativo onere. Infine, si evidenzia che gli oneri che scaturiscono dall'utilizzo del personale a tempo determinato sono a carico delle risorse disponibili del Censimento presenti nel bilancio dell'Istituto, fino a conclusione delle procedure di reclutamento speciale.

(Emendamento 1.1000 – Relatore) Comma 12- bis – personale Autorità garante della concorrenza e del mercato AGCM

Sulla base delle stime disponibili – assumendo un pieno utilizzo delle risorse in questione¹ - emerge un **risparmio di spesa quantificabile in euro 969.694,6 euro il primo anno**, che aumenta sino ad arrivare a complessivi euro 5.449.279,9 al quinto anno e 11.878.970,4 dopo dieci anni (v. tabelle *infra*). A ciò si aggiunge l'eliminazione dei costi associati ai vincoli alla durata e alla proroga dei contratti a tempo determinato (che come detto fanno perdere professionalità in cui si è investito in formazione) e alla conseguente necessità di bandire altri concorsi, selezionare altro personale e, in definitiva, sopportare ulteriori costi a scapito di un'efficiente gestione delle risorse.

La norma proposta è, inoltre, in linea con la tendenza degli interventi relativi al personale delle Autorità indipendenti in relazione alla necessità di non disperdere le professionalità acquisite. Infatti, analoga disposizione è stata inserita nella legge di stabilità per il 2014 con riferimento al Garante per la protezione dei dati personali. Infatti, con l'articolo 1, commi 268 e 269, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è stato previsto per il Garante un incremento del ruolo organico con corrispondente riduzione del personale da assumere con contratto a tempo determinato e l'autorizzazione ad una procedura di stabilizzazione riservata ai dipendenti con contratto a tempo determinato che hanno già superato selezioni pubbliche².

Tale tendenza è peraltro confermata dalla più recente giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, la quale ha espresso un deciso *favor* per l'inserimento in ruolo delle risorse assunte dalle amministrazioni pubbliche con contratto a tempo determinato, a fronte di esigenze di servizio, anche al fine di ridurre forme di precariato³.

¹ Ai fini della stima, la riduzione di 40 unità del contingente dei contratti a tempo determinato è stata ripartita in 30 unità di funzionari e 10 operativi, e il corrispondente aumento di 30 unità di personale a tempo indeterminato, è stato ripartito in 20 funzionari e 10 operativi. Inoltre, il calcolo è stato effettuato avendo a riferimento il livello iniziale delle carriere, per operativi e funzionari, rispettivamente D6 e F6 ed è riferito alle sole spettanze ordinarie (esclusi stima straordinari ed erogazione premi).

² "268. Al fine di non disperdere la professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, nonché per fare fronte agli accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attività di cooperazione fra autorità di protezione di dati dell'Unione europea, il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di dodici unità, previa contestuale riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003.

269. Per le finalità di cui al comma 268, il Garante di cui all'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 416 del presente articolo, una o più procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio di cui all'articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 a seguito di superamento di apposita procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianità con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso Garante."

³ Corte di giustizia UE, 14 settembre 2016, causa C-16/15

In conclusione, la proposta emendativa consente all'Autorità di operare in maniera più efficiente, mediante una valorizzazione delle professionalità in essa già formatesi, e di realizzare risparmi di spesa, senza onere alcuno a carico del bilancio pubblico, che si traducono a beneficio dei soggetti vigilati in una riduzione del contributo di finanziamento previsto dalla legge, al contempo ridimensionando l'impiego di figure contrattuali suscettibili di alimentare forme di precariato nella pubblica amministrazione.

Tablelle: stime dei risparmi di spesa

[A] Risparmi a 1 anno

Nel primo anno successivo alla riduzione dell'organico è previsto un risparmio di spesa quantificabile in euro 969.694,6 euro.

	1 anno (2016)		
	spettanze ordinarie	oneri datore lavoro	totale costo
n. 10 unità Operativo Fascia D - Liv. 6 tempo indeterminato	384.602,60	215.593,50	600.196,10
n. 20 unità Funzionario III - Liv. 6 tempo indeterminato	1.268.315,40	671.073,80	1.939.389,20
Totale costo 30 unità personale a tempo indeterminato	1.652.918,00	886.667,30	2.539.585,30
n. 10 unità Operativo Fascia D - Liv. 6 tempo determinato	384.602,60	215.593,50	600.196,10
n. 30 unità Funzionario III - Liv. 6 tempo determinato	1.902.473,10	1.006.610,70	2.909.083,80
Totale costo 40 unità personale con contratto a tempo determinato	2.287.075,70	1.222.204,20	3.509.279,90
Risparmio			969.694,6

[B] Risparmi pluriennali (5, 8 e 10 anni)

I risparmi si confermano anche nella proiezione delle stime su un arco temporale di 5 e 8 anni, tenendo conto:

- delle progressioni economiche del personale (si è ipotizzato un incremento annuo dovuto all'attribuzione media di due scatti e all'adeguamento alle tabelle stipendiali di Banca d'Italia; complessivamente, tali incrementi ammontano a circa il 6% annuo);
- del rinnovo delle unità a contratto allo scadere dei 4 anni, per ulteriori 4 anni e fino ad un massimo complessivo di 8 anni⁴, allo scadere dei quali, l'Autorità può procedere a sostituire le risorse con nuovo personale assunto con contratto a termine (il nuovo contratto decorrerà dal livello iniziale delle carriere, per operativi e funzionari, rispettivamente D6 e F6).

	5 anni (2017-2021)		
	spettanze ordinarie	oneri datore lavoro	totale costo
Totale spesa 5 anni 30 unità a tempo indeterminato (10 op. + 20 fun.)	9.317.652,80	4.947.289,90	14.264.942,70
Totale spesa 5 anni 40 unità con contratto a tempo determinato (10 op. + 30 fun.)	12.892.458,80	6.821.763,80	19.714.222,60
Risparmi			5.449.279,9

Anno 2016	8 anni (ipotesi di progres. econ. dal 2017 al 2024)			totale 2016-2024
	spettanze	oneri datore	totale costo	
totale costo				

⁴ Cfr. Cons. Stato, parere n. 6616/2009 e data 12.11.2009 in relazione al rinnovo dei contratti a termine dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

		ordinarie	lavoro		
2.539.585,30	totale spesa 8 anni a tempo indetermin. (10 op. + 20 fun.) post-approvazione nuova norma	17.341.286,30	9.103.125,10	26.444.411,40	28.983.996,70
3.509.279,90	totale spesa 8 anni a tempo determinato (10 op. + 30 fun.) pre-approvazione nuova norma	23.994.435,50	12.556.954,60	36.551.390,10	40.060.670,00
					11.076.673,3

Anno 2016		10 anni (ipotesi di progres. econ. dal 2017 al 2026)			totale 2016-2026
totale costo		spettanze ordinarie	oneri datore lavoro	totale costo	
2.539.585,30	totale spesa 10 anni a tempo indeterm. (10 op. + 20 fun.) post-approvazione nuova norma	23.093.981,60	12.070.664,70	35.164.646,30	37.704.231,60
3.509.279,90	totale spesa 10 anni a tempo determin. (10 op. + 30 fun.) pre-approvazione nuova norma (*)	30.141.712,20	15.932.209,90	46.073.922,10	49.583.202,00
					11.878.970,4

Pertanto, anche considerando la progressione economica prevista dal vigente Regolamento del Personale, il risparmio crescerebbe di anno in anno a causa del minor numero di dipendenti e della circostanza che il Regolamento prevede la medesima progressione economica per personale con contratto e tempo determinato e personale.

In particolare, in ipotesi di progressione economica il risparmio complessivo del quinquennio sarebbe pari ad oltre 5 mln di euro e negli 8 anni (massimo limite di durata delle risorse a contratto) sarebbe pari a oltre 11 mln di euro, sempre ipotizzando un pieno utilizzo delle risorse in questione. Anche in una prospettiva di 10 anni il risparmio rimane consistente, superiore a 11 mln di euro.

(Emendamento 1.69 testo 2) Commi 15—bis e 15-ter Covip

Il comma 15-bis, modificando il comma 3 dell'art. 18 del d. lgs. n. 252 del 2005, estende da quattro a sette anni, non rinnovabili, la durata del mandato dei componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Il comma 15-ter precisa che l'estensione a sette anni della durata del mandato si applica anche ai componenti della COVIP in carica.

Le disposizioni, aventi carattere ordinamentale, non comportano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Emendamento 1.66 (testo 2) – Comma 15-quater – piani di recupero regioni

Si consente alle regioni e agli enti locali che hanno adottato piani di recupero delle somme indebitamente erogate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del d.l. 16/2014, di prolungare, fino a un massimo di ulteriori cinque anni, la loro durata, a condizione che dimostrino



non solo l'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di personale e di funzionamento previste dalle predette misure, ma anche di aver già conseguito ulteriori riduzioni derivanti dall'adozione di misure di razionalizzazione relative ad altri settori, specificatamente certificate dall'organo di revisione economico-finanziaria.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica

(Emendamento 1.2000) Comma 16—bis – Programma statistico nazionale

La disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica, trattandosi di mera proroga dell'efficacia del programma statistico nazionale 2014-2016, che è lo strumento di programmazione della statistica ufficiale ovvero la base giuridica per l'esecuzione delle indagini e degli altri lavori in esso previsti, già approvato con DPR 30 agosto 2016.

Modifiche all'art. 2 (Disposizioni in materia di editoria e di durata in carico del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti)

(Emendamenti 2.2 e 2.3 (testo 2), 2.4 e 2.15 (testo 2)) Comma 2-bis – contributi editoria

La norma interviene sulla previsione dell'art. 3 della legge n. 198/2016, che anticipa, già a partire dai contributi per l'anno 2016, alle imprese editrici l'applicazione, rispetto all'entrata in vigore dei decreti legislativi ex art. 2 della medesima legge n. 198, di alcune disposizioni per il riordino dei contributi diretti. In particolare la disposizione, al primo periodo, rinvia l'operatività di tale disposizione all'esercizio successivo a quello di approvazione dei succitati decreti legislativi.

Il secondo periodo stabilisce, relativamente ai criteri di calcolo indicati dall'art. 2 del DL n. 63/2012, che il contributo alle imprese editrici sia calcolato al lordo del contributo medesimo anziché al netto.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il suddetto art. 2 decreto-legge 63/2012, fissando un tetto di spesa, prevede che i contributi spettino nei limiti delle risorse stanziato sul pertinente capitolo del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e che in caso di insufficienza delle risorse stanziato, agli aventi titolo spettino contributi ridotti mediante riparto proporzionale.

(Emendamento 2.11) Modifiche al comma 5– agevolazioni tariffarie per le spedizioni di prodotti editoriali: rimborsi a Poste italiane

La proposta interviene sul comma 5, limitando, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio, ad un periodo di tre anni il previsto rimborso a Poste Italiane s.p.a., a fronte dei regimi tariffari agevolati per le spedizioni postali di cui al comma 4, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 353 del 2003.

La disposizione ha carattere ordinamentale ed è, pertanto, **priva di effetti negativi per la finanza pubblica**.

Modifiche all'art. 3 (Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

(Emendamento 3.16) Comma 2-bis - Trattamento straordinario dell'integrazione salariale per i partiti politici

La norma prevede l'ulteriore concessione di CIGS alle medesime condizioni a suo tempo richieste ai lavoratori che avevano già beneficiato del trattamento, derogando quindi alle innovazioni introdotte dal DL 148/2015 sulle causali di intervento. Dal Bilancio Consuntivo INPS emerge che la spesa complessiva (prestazioni e coperture figurative) per la concessione di trattamenti CIGS ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 è pari, nel 2015, a 1.978 mila euro. Per l'anno 2016 le risultanze contabili (provvisorie) evidenziano ad oggi una spesa pari a 722 mila euro cui vanno aggiunte le relative contribuzioni figurative.



L'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, ai fini dell'attuazione del comma 1 del medesimo decreto, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 11,25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

I costi finora sostenuti per l'applicazione dell'art. 16 del DL. 149 /2013 risultano pertanto esigui rispetto agli stanziamenti di legge sopra riportati che costituiscono comunque un limite massimo di spesa per la eventuale ulteriore concessione del trattamento di CIGS indicato nell'emendamento.

Pertanto si ritiene che **la norma in esame non comporti ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.**

(Emendamento 3.18 testo 2) Comma 2-ter macchine agricole

Si differisce il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole e dello svolgimento dei corsi di aggiornamento, previsti dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di attuazione dell'articolo. 73, comma 5, d. lgs. 81/2008. **La disposizione non comporta effetti per la finanza pubblica.**

(Emendamento 3.2000) Comma 3-bis - Comunicazioni INAIL

La disposizione è volta modificare il termine di comunicazione in via telematica dei dati relativi a infortuni sul lavoro, al fine di consentire all'INAIL di rendere disponibile una apposita procedura telematica che consenta ai datori di lavoro di adempiere all'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 18 comma 1, lettera r) decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Tale disposizione, come modificata dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, ha infatti previsto per l'obbligo di lavoro e del dirigente, comma 1, lettera r) prevedesse di "*comunicare in via telematica all'INAIL (...), nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all'articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza al lavoro superiore a tre giorni; (...)*".

Il medesimo decreto legislativo ha inoltre introdotto all'art. 18 il seguente comma 1-bis: "*L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4*".

Il 27 settembre 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 25 maggio 2016, n. 183 "Regolamento recante regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del SINP, nonché le regole per il trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81", entrato in vigore il 12 ottobre 2016.

Pertanto, con l'emanazione del suindicato decreto interministeriale i datori di lavoro e i dirigenti avranno l'obbligo di comunicare in via telematica all'INAIL i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento.

La disposizione in oggetto permetterebbe ai datori di lavoro di beneficiare di un più ampio lasso di tempo per acquisire conoscenza del nuovo adempimento che, se disatteso, genererebbe l'irrogazione di una sanzione amministrativa.

Ciò posto, **la proposta di proroga, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

(Emendamenti 3.58 e id. 3.59 e 3.62) – Comma 3-ter Assunzioni obbligatorie



Viene modificato l'articolo 3, commi 1 e 2 del D.Lvo n. 151/2015, al fine di prorogare la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 della legge n. 68/1999 in materia di assunzioni obbligatorie. La norma precisa altresì che le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, già abrogate o soppresse ai sensi del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 151 del 2015, riacquistano efficacia fino al 31 dicembre 2017.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Emendamenti 3.60 e id. 3.61, 3.64, 3.65 e 3.66) – Comma 3-quater Assunzioni obbligatorie

Viene modificato l'articolo 15, del D.Lvo n. 151/2015, al fine di differire l'entrata in vigore del libro unico del lavoro telematico.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Emendamento 3.2001) Comma 3-quinquies – Mesotelioma

L'emendamento è finalizzato a prorogare a tutto il 2016 quanto previsto dal comma 292, dell'art. 1, della legge n. 208/2015, che ha disposto per gli eredi dei malati di mesotelioma deceduti nel corso del 2015 la possibilità di presentare autonomamente istanza per l'erogazione delle prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 190/2014.

La legge n. 190/2014 (art. 1, comma 116) ha previsto l'estensione della prestazione erogata dal Fondo per le vittime dell'amianto ai malati di mesotelioma riconducibile ad esposizione non professionale all'amianto. Il successivo decreto interministeriale del 4 settembre 2015 ha fissato la misura e le modalità di erogazione della suddetta prestazione.

Gli aventi diritto alla prestazione sono tutti i soggetti, indipendentemente dalla loro cittadinanza, che nel periodo 2015-2017 risultino affetti da mesotelioma contratto "o per esposizione familiare a lavoratori impiegati in Italia nella lavorazione dell'amianto, ovvero per esposizione ambientale comprovata, avvenuta sul territorio nazionale".

La prestazione economica, fissata nella misura di euro 5.600, è corrisposta una tantum, nei limiti dello stanziamento previsto dal decreto, su istanza dell'avente diritto.

Con riguardo a tale ultimo punto, occorre specificare che nelle materie assistenziale e previdenziale, in genere, vige il principio in base al quale il titolare del diritto ad una prestazione deve manifestare la propria volontà di farlo valere, e la manifestazione di tale volontà costituisce il momento di decorrenza del diritto stesso.

In ossequio al principio della domanda, enunciato dal predetto decreto interministeriale, l'INAIL ha impartito istruzioni stabilendo che "poiché il diritto in questione può essere esercitato dal soggetto avente diritto a far data dal 1° gennaio 2015, nell'ipotesi di decesso dello stesso avvenuto successivamente alla predetta data, la prestazione *una tantum* può essere corrisposta agli eredi, su richiesta degli stessi, solo nell'ipotesi in cui il *de cuius* abbia presentato la necessaria istanza prima della morte".

Il comma 292 dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) ha disposto che gli eredi dei malati di mesotelioma deceduti nel corso del 2015 possono accedere alla prestazione in parola autonomamente presentando la domanda entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge.

La spesa per le prestazioni in questione ha trovato copertura nella dotazione finanziaria del Fondo nel limite delle somme individuate nel citato decreto interministeriale e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni. In favore degli aventi diritto per l'anno 2015, pari a euro 17.919.480.

Lo stesso decreto individua, peraltro, il limite massimo di spesa per l'anno 2016 nella somma di euro 5.431.842.

Al fine di evitare delle ingiustificate disparità di trattamento tra gli eredi dei malati di mesotelioma deceduti nel corso dell'anno 2015 e gli eredi dei malati di mesotelioma deceduti nel corso dell'anno 2016, l'emendamento in esame prevede che le prestazioni assistenziali di cui si tratta siano erogate,

al ricorrere dei presupposti stabiliti dalla legge, a prescindere dal fatto che il *de cuius* abbia esercitato in vita il relativo diritto, anche agli eredi dei soggetti deceduti nel corso dell'anno 2016, a seguito di presentazione di apposita istanza.

Ciò, anche in considerazione del fatto che, per la natura della malattia e dell'esito della stessa, non sempre il titolare della prestazione è nelle condizioni di procedere in tempi certi all'inoltro della richiesta o, comunque, a far presumere che, dalla mancata presentazione dell'istanza, si possa desumere una rinuncia al diritto,

In proposito, infatti, come per il 2015, nel corso dell'anno 2016, risultano già pervenute all'Istituto delle apposite istanze da parte degli eredi di malati deceduti nel corso dell'anno che non hanno potuto inoltrare la domanda prima dell'evento mortale. Circostanza, quest'ultima che, stante l'attuale previsione normativa, impedisce all'Inail di erogare la prestazione a carico del Fondo per le vittime dell'amianto.

La proroga non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la modifica avviene nell'ambito delle risorse finanziarie già disponibili. La disposizione, infatti, trova copertura finanziaria nell'ambito dell'art. 1, comma 2 del decreto interministeriale 4 settembre 2015, la cui previsione era stata effettuata sulla base di tutti i potenziali beneficiari della disposizione.

(Emendamento 3.2002) Commi 3-sexies e 3-septies adeguamento ISTAT pensioni

Il comma 288 della legge 208/2015 ha previsto il differimento all'anno 2017 del recupero a carico dei pensionati delle somme percepite nel corso dell'anno 2015 per effetto dello scostamento tra il tasso di perequazione provvisorio (0,3%) e quello definitivo (0,2%).

La norma in esame dispone l'ulteriore differimento del recupero delle somme all'anno 2018.

Stima degli oneri

Sulla base dei dati del casellario dei pensionati riferiti al 31.12.2014, è stata effettuata la stima degli oneri relativa alla disposizione in esame riportata in milioni di euro nel prospetto che segue.

Anno	2017	2018
Maggiori spesa pensionistica (a lordo effetti fiscali)	- 208	+ 206
Effetti fiscali indotti	+41	- 41
Effetto complessivo	- 167	+ 165

La stima è stata ottenuta in modo da considerare:

- i pensionati non presenti nel casellario (regioni e organi costituzionali) per i quali è stato stimato un onere pari a circa 1 mln di euro;
- il recupero delle somme percepite dai soggetti eliminati sulle pensioni ai superstiti.

Copertura

L'onere derivante dall'emendamento, valutato in euro 208 milioni di euro per l'anno 2017, trova copertura:

- **alla lettera a)** quanto a 60 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
- **alla lettera b)** quanto a 47 milioni di euro mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148. Al riguardo si segnala che tale Fondo compare tra le risorse attribuite all'ANPAL - a decorrere dall'anno 2016 - ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Il comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 150/2015, aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, prevede che l'ANPAL

effettui la verifica dei residui passivi a valere sul predetto Fondo di rotazione relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore della disposizione medesima e che il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisca in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.

Al momento, si stimano probabili disimpegni per circa 150 milioni di euro, il cui 50 per cento confluirà alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione da utilizzare per il finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Inoltre, anche il flusso di entrate stimato per l'anno 2017 a favore dello stesso Fondo risulta essere capiente rispetto al previsto versamento all'entrata di 47 milioni di euro. Pertanto, sulla quota delle risorse del Fondo di rotazione da utilizzare per il finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sussiste, allo stato attuale, capienza sufficiente alla copertura dell'onere previsto dall'emendamento. A titolo informativo si riporta la situazione contabile al 2016 del Fondo di rotazione in questione.

L'emendamento precisa altresì che viene corrispondentemente ridotta di 47 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, della legge 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

CD	DESCRIZIONE DELLE VOCI	2013	2014	2015	2016
I	Totale delle riscossioni	39.428.014,45	35.046.247,12	184.133.913,78	197.868.170,41
II	Totale dei Pagamenti	249.312.380,56	169.346.295,04	144.564.628,10	295.702.525,78
III	Avanzo/Disavanzo di cassa dell'esercizio	-209.884.366,11	-134.300.047,92	39.569.285,68	-97.834.355,37
IV	Fondo cassa all'inizio dell'esercizio	1.182.132.479,35	972.248.113,24	837.948.065,32	877.517.351,00
V	Fondo cassa al termine dell'esercizio	972.248.113,24	837.948.065,32	877.517.351,00	779.682.995,63
VI	Residui attivi al termine dell'esercizio	16.970.864,56	22.617.654,70	22.623.111,90	22.623.111,90
VII	Totale Fondo cassa e Residui attivi	989.218.977,80	860.565.720,02	900.140.462,90	802.306.107,53
VIII	Residui passivi al termine dell'esercizio	876.760.986,51	714.761.117,37	633.328.345,49	653.147.198,67
IX	Avanzo/Disavanzo di amministrazione	112.457.991,29 Fine modulo	145.804.602,65 Fine modulo	266.812.117,41 Fine modulo	149.158.908,86 Fine modulo

- alla lettera c) quanto a 60 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che presenta le necessarie disponibilità.
- alla lettera d), quanto a 41 milioni di euro mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate fiscali indotte, derivanti dall'emendamento.

Infine, la lettera e) prevede che, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'utilizzo a copertura di 60 milioni di euro del Fondo sociale per l'occupazione e di 47 milioni di euro del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, sia ridotto di 107 milioni di euro il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

(Emendamento 3.2002/1 testo 2) Comma 3-octies – indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (Prestazione DIS-COLL)

L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL è stata introdotta in via sperimentale, per l'anno 2015, dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e prorogata, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 310, della legge n. 208 del 2015 - legge di stabilità per il 2016.

L'emendamento è volto a prorogare, fino al 30 giugno 2017, la possibilità di riconoscere la prestazione DIS-COLL per gli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017.

Dall'emendamento deriva un **onere pari a 19,2 milioni di euro per l'anno 2017**, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, articolo 43, comma 6, che presenta la necessaria disponibilità. La stima dell'onere è stata effettuata in base alle evidenze contabili e amministrative dell'INPS (che eroga la prestazione) per gli anni 2015 e 2016 relative alla platea dei soggetti potenzialmente interessati alla prestazione, alla numerosità dei beneficiari e agli importi medi erogati. Si stimano 6.000 soggetti interessati per una durata media della prestazione pari a 4 mesi con un importo medio mensile di circa 800 euro. Complessivamente l'onere della proroga è valutabile in 19,2 milioni per l'anno 2017.

(Emendamento 3.41 testo 4) – Comma 3-novies regime fiscale agevolativo riconosciuto ai soggetti impatriati

L'emendamento in esame proroga al 30 aprile 2017 il termine per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 per i lavoratori dipendenti che non l'hanno già esercitata.

Al riguardo, si evidenzia che **non si stimano effetti sul gettito** in considerazione sia del contenuto numero di soggetti interessati dalla misura sia in quanto la stessa mira a garantire neutralità nelle scelte del regime fiscale.

Modifiche all'art. 4 - Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca

(Emendamenti 4.8, 4.9, 4.10) comma 2-bis termine adeguamento normativa antincendio per asili nido

La disposizione, di natura procedimentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Emendamenti 4.13 (testo 2) e id. 4.38 (testo 2) – comma 3-bis Ricercatori a tempo determinato

La disposizione modifica dei termini previsti dall'articolo 24, comma 6, della Legge n. 240/2010 in materia di procedure di chiamata nel ruolo dei Professori di I e II fascia dei Professori di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato in servizio nel medesimo Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale. Le modifiche, di carattere ordinamentale, non determinano effetti finanziari in quanto le Università procedono alle relative assunzioni nell'ambito delle risorse assunzionali già disponibili a legislazione vigente.

Emendamento 4.35– comma 5-bis Ordinamento istituti sordomuti

La disposizione precisa che per l'attuazione dell'articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo di cui alla Parte I, Titolo II Capo III, Sezione II del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continua ad applicarsi l'articolo 67, comma 1, dello stesso decreto.

La **disposizione in esame non ha effetti finanziari** atteso che il richiamo all'articolo 21, comma 10 della legge n. 59/97, relativo all'autonomia scolastica, non modifica la vigente normativa in materia di ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo che comunque viene disciplinato mediante l'adozione di un regolamento governativo.



Emendamenti 4.40 e id. 4.41 (testo2) – comma 5-ter Validità diplomi

La misura prevede la proroga dal 2017 al 2021 del termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'Alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

In merito si rinvia alle valutazioni del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

La disposizione è di carattere ordinamentale. Non comporta oneri per la finanza pubblica

(Emendamento 4.43 testo 2) comma 5-quater Proroga graduatorie ad esaurimento AFAM”.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128, come modificato dall'articolo 6, comma 3, lett. b) del D.L. 31/12/14, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, a decorrere dall'a.a. 2016/17 non è più possibile fare ricorso alle graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato.

Pertanto, al fine di evitare che le assunzioni a tempo indeterminato possano limitarsi ai candidati iscritti soltanto nelle graduatorie nazionali GNE e GET (con numeri molto bassi visto l'esaurimento di gran parte di esse) e quelle a tempo determinato riguardare i candidati inseriti solo nelle graduatorie nazionali ex GNE ed ex L. n. 128/14, la proposta normativa consente di ricorrere a tali graduatorie nazionali anche per l'a.a. 2016/17.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto deve comunque farsi ricorso al regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997

(Emendamento 4.44) – comma 5-quinquies – Abilitazione scientifica nazionale

La disposizione proroga di ulteriori due anni, dalla data di scadenza del quinto anno dal loro conseguimento, della validità delle idoneità conseguite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210. La norma, di carattere ordinamentale, **non determina effetti finanziari** in quanto le Università procedono alle assunzioni nell'ambito delle risorse assunzionali già disponibili a legislazione vigente.

(Emendamento 4.71) – comma 5-sexies - Proroga del termine per la valutazione delle domande presentate per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, in caso di richiesta della Commissione”.

La disposizione interviene sull'articolo 8, comma 3, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, recante la disciplina dei lavori delle commissioni ASN. Al riguardo, occorre considerare che le nuove procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, avviate con decreto direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016, prevedono che i tempi di valutazione di ciascun candidato siano legati alla presentazione della relativa domanda. In particolare, l'attuale formulazione della disposizione in questione prevede che la Commissione debba concludere le operazioni di valutazione di ciascuna domanda entro tre mesi dalla scadenza del quadrimestre nel corso del quale la stessa domanda è stata presentata.

La norma proposta, prevedendo la proroga di 30 giorni del termine di valutazione dei candidati da parte delle commissioni, tiene conto dell'elevato numero di domande di partecipazione registrato alla data del 2 dicembre 2016 (circa 22.500) e della difficoltà di sostituire frequentemente i commissari vista la limitata consistenza delle liste degli aspiranti commissari sorteggiabili. Al riguardo, infatti, si osserva che, attesa la numerosità delle domande di partecipazione dei candidati, difficilmente le Commissioni nominate potranno concludere i propri lavori entro tre mesi dalla scadenza del relativo quadrimestre, con il conseguente effetto della decadenza della Commissione stessa (come previsto dalla citata normativa) e della



necessità di procedere alla sua sostituzione ed al conseguente sorteggio volto alla costituzione della nuova Commissione.

Considerato che, per ciascun settore concorsuale, la lista degli aspiranti commissari deve essere composta da almeno dieci professori ordinari e che già nella fase di “prima” formazione delle Commissioni è stata rilevata l’oggettiva difficoltà nella costituzione delle Commissioni data dal limitato numero di professori aspiranti commissari inseriti nelle liste dei candidati sorteggiabili, si segnala che, fermo restando il termine di tre mesi a disposizione di ciascuna Commissione per concludere i lavori, qualora tale scadenza non venisse rispettata, occorrerebbe procedere alla sostituzione della Commissione attingendo dalle liste già formate per il primo sorteggio. In realtà, la formazione di nuove commissioni potrebbe risultare misura non adeguata allo scopo di consentire l’espletamento della procedura di valutazione: da un lato, perché – come si è accennato – le liste degli aspiranti commissari in molti settori concorsuali non sono sufficientemente consistenti; dall’altro, in quanto il sorteggio di nuove Commissioni comporterebbe ulteriori ritardi sul procedimento di valutazione in corso.

Si propone, pertanto, di introdurre la proroga di 30 giorni per la valutazione delle domande presentate dai candidati allo scopo di consentire alle Commissioni di portare a termine le attività in corso. La proroga, peraltro, consentirebbe comunque di rispettare il termine di 5 mesi (dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande) di cui all’articolo 16, comma 3, lettera e), primo periodo, della legge n. 240 del 2010, richiamato dall’articolo 8, comma 8, del d.P.R. n. 95 del 2016.

La proposta non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Emendamento 4.33 testo 2) comma 5-septies - Consiglio nazionale ordine degli psicologi

La disposizione, di natura ordinamentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Modifiche all’art. 5 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’interno)

Emendamento 5.20 (testo 3) – comma 11-bis – Proroga rendiconti partiti politici

Proroga al 31/12/2017 il termine per trasmettere alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici il rendiconto partiti politici.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamenti 5.23 (testo 2) e id. 5.24 (testo 2) e 5.25 (testo 2) – comma 11-ter e 11-quater - Proroga di disposizioni in materia di prevenzione incendi

La norma in esame introduce un’ulteriore proroga al 2017 per la messa in sicurezza antincendio delle nuove attività sottoposte agli obblighi di prevenzione incendi dal D.P.R. 151/2011 per i piccoli impianti agricoli.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Emendamento 5.34 testo 2) – comma 11-quinquies - Proroga antincendi per rifugi alpini

La norma in esame proroga al 2017 il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 per la messa in sicurezza antincendio dei rifugi alpini.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Emendamenti 5.35 e id. 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, 5.40, 5.41, 5.42, 6.45, 9.59, e 13.128) – comma 11-sexies – strutture ricettive turistico-alberghiere

La norma proroga, al 31 dicembre 2017, il termine stabilito dall’articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, per completare l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla



data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994 he siano in possesso, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio di cui al DM Interno 16 marzo 2012.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 5.26 (testo 2) – comma 11-septies – piani di riequilibrio enti locali

Il comma 11-bis non determina effetti finanziari, in quanto di natura ordinamentale

Modifiche all'art. 6 (Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione)

(emendamenti 6.24 testo 5 n. 6.29 testo 5) sostituisce il comma 8 commercio su aree pubbliche

Modifica la previsione relativa alla proroga delle concessioni di commercio su aree pubbliche al 31 dicembre 2018 precisando che si applica a quelle attualmente in essere e con scadenza anteriore e stabilendo che le amministrazioni interessate, che non vi abbiano già provveduto, devono avviare le procedure di selezione pubblica, nel rispetto della vigente normativa dello Stato e delle Regioni, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro la suddetta data. Nelle more sono salvaguardati gli operatori uscenti

La modifica di carattere procedurale non comporta effetti per la finanza pubblica.

(emendamento n. 6.2000) modifica al Comma 9 Riforma della tariffa elettrica

L'articolo 6, comma 9, ha introdotto una nuova decorrenza della riforma tariffaria che tiene conto della necessità di adottare atti normativi secondari e di regolazione per dare attuazione al nuovo sistema ed ha parallelamente disposto che le parti variabili della tariffa per gli oneri generali di sistema siano applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche, con ciò modificando il criterio generale di imposizione- contenuto nella legge 99/2009 e ancora nel DL 91/2014- che si riferiva invece al consumo complessivo.

La modifica normativa è compresa nel Piano di adeguamento presentato dall'Italia alla Commissione europea ad agosto 2016, per adeguare appunto la normativa nazionale alle nuove Linee Guida in materia di energia ed ambiente, modifica su cui è stata acquisita una prima valutazione favorevole in sede tecnica (comfort letter del 1 agosto 2016).

La disposizione è finalizzata a eliminare una causa di possibile, presunta discriminazione nella legislazione italiana che prevede, accanto al principio generale di pagamento degli oneri sul consumo, anche delle significative forme di agevolazione per le configurazioni in autoproduzione, che infatti sono tenute al pagamento degli oneri sull'energia autoprodotta solo nella misura del 5% rispetto a quanto dovuto sull'energia prelevata dalla rete.

Tale diversità di regolamentazione, volta a promuovere e sostenere le forme di autoproduzione e generazione distribuita e quindi a raggiungere gli obiettivi nazionali ed europei in materia di sostenibilità ambientale, potrebbe causare degli imprevisti problemi di compatibilità con le Linee Guida UE in materia di Aiuti di Stato per energia e l'ambiente, con effetti peraltro riferibili al periodo dal 2011 in avanti.

La norma del decreto legge, modificando il criterio generale di imposizione degli oneri, ha eliminato la causa di presunto trattamento discriminatorio e restituito certezza agli investimenti effettuati e a quelli da fare in autoproduzione.

Sulla base di queste premesse ed a fini chiarificatori con l'attuale emendamento sono disposte le conseguenziali abrogazioni delle pregresse norme. Si è altresì previsto il venir meno degli effetti non ancora dispiegati delle norme abrogate, in una logica di chiarimento sulla non debenza degli oneri in questione anche per il periodo successivo al 2014, non debenza che trova la sua ratio nella mancata adozione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni primarie che ha finora escluso l'esigibilità del prelievo .

Sul punto va infatti chiarito che la regola prevista dalla normativa primaria relativa al pagamento del 5% sull'energia autoprodotta (che viene ora esclusa dal calcolo) non ha finora trovato



applicazione, in quanto è ancora in corso, a cura dell'Autorità di regolazione, il censimento delle predette configurazioni.

La proposta non comporta maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di un nuovo termine di decorrenza di una riforma tariffaria.

(emendamento n. 6.1000) Commi 10-bis-10-ter ILVA

L'emendamento interviene sulla disciplina che regola la procedura di trasferimento dei complessi aziendali del Gruppo Ilva, con particolare riferimento alla presentazione delle offerte vincolanti definitive ed alle procedura di modifica del piano ambientale previste dal decreto legge n. 191/2015, anche al fine di rendere compatibile il concreto svolgimento del procedimento di gara in corso con i tempi delle procedure normativamente fissati.

L'emendamento, di carattere strettamente procedurale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Emendamento 6.105 (testo2) comma 10-quater EXPO

si prevede che alla Società Expo2015 in liquidazione non si applichino le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Emendamento 6.106 (testo2) comma 10-quinquies certificati bianchi

Si prevede la proroga fino al 31 dicembre 2017 della durata degli incentivi per i progetti di efficienza energetica di grandi dimensioni di cui all'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo n. 102 del 2014, che siano avviati entro la medesima data.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica trattandosi di incentivi erogati a valere su componenti della tariffa elettrica.

Modifiche all'art. 7 (Proroga di termini in materia di salute)

(Emendamento 7.11 – testo 3) comma 2-bis farmacie

Intervengono sulla disciplina del concorso di assegnazione di sedi farmaceutiche.

La disposizione di carattere procedurale non comporta effetti per la finanza pubblica.

(Emendamento 7.28 – testo 2) modifica al comma 3 sperimentazione animale

Differisce ulteriormente, fino al 1° gennaio 2020, il termine relativo alla decorrenza sia del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso sia della condizione secondo la quale è possibile il riutilizzo di animali già impiegati nelle procedure, solo se quest'ultime sono classificate come "lievi" o di "non risveglio".

La disposizione di carattere ordinamentale non comporta effetti per la finanza pubblica.

Emendamento 7.1000 – comma 3-bis Termine invio dati spese veterinarie

La disposizione è diretta a prorogare dal 31 gennaio al 28 febbraio dell'anno successivo di sostenimento delle spese il termine di invio dei dati delle spese veterinarie da parte dei veterinari, previsto nell'ambito delle modalità per la trasmissione telematica al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie e alle spese veterinarie, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate, di cui al Decreto Ministero dell'economia e delle finanze del 16 settembre 2016.

Al riguardo, alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

(Emendamento 7.0.4) –



Nuovo articolo 7-bis Proroga del contributo in favore dell'I.R.F.A - ANMIL

La disposizione proroga per il triennio 2017- 2019 la concessione di un contributo annuo dello Stato all'IRFA, Istituto di Riabilitazione e Formazione dell'ANMIL, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. i .

Al relativo onere, **pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019**, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze.

Modifiche all'art. 8 (Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa)

(Emendamenti 8.5, 8.6, 8.7, 8.8 e 8.10 (testo 2) Comma 5-bis e 5-ter - D. lgs n. 66/2010 - Codice ordinamento militare.

La norma proroga di un anno il termine di durata del mandato dei componenti in carica delle Rappresentanze militari, di cui all'art. 2257 del codice dell'ordinamento militare (d. lgs. n. 66/2010).

La disposizione è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica.

(Emendamento 8.12) comma 5-quater - accompagnatori militari

La disposizione prolunga per un ulteriore triennio 2017/2019 gli effetti delle disposizioni normative che dal 2006 hanno incrementato l'importo mensile dell'assegno sostitutivo.

La legge istitutiva del beneficio aveva previsto, infatti, un importo, nella misura intera, pari ad € 878 mensili, successivamente rideterminato in € 900 con la L.44 del 2006, importo poi prorogato con periodici interventi (solo per gli anni 2010, 2011 e 2012 tali interventi sono mancati) .

Difficile determinare con sicurezza gli effetti sugli oneri da finanziare di questo emendamento, non potendo conoscere in anticipo il numero delle nuove richieste che verranno presentate, tuttavia considerato il decremento di spesa registrato nel corso degli anni dalla introduzione della provvidenza, si ha motivo di ritenere che gli stanziamenti per tale spesa, come integrati da ultimo con l'art . 1 , comma 600 della Legge 232/2016 dell'11 dicembre 2016, possano essere sufficienti a compensare il maggior onere.

Si allega un prospetto riepilogativo della spesa in base alle autorizzazioni inviate da questo Ufficio agli Uffici Territoriali ed agli Enti previdenziali per il pagamento, con la precisazione che per il 2012 si è riportato anche il numero complessivo delle domande presentate, poiché le autorizzazioni sono state emesse in numero ridotto rispetto alle richieste, fino ad esaurimento delle risorse del fondo e che per le previsioni del corrente anno si è tenuto conto delle partite già chiuse per decesso dei titolari.

LEGGE N.288/02 AUTORIZZAZIONI EMESSE

ANNO	N. AUTORIZZAZIONI	SPESA
2012	777/ 956 domande	€ 7.739.087,10
2013	899	€ 9.150.045,00
2014	872	€ 8.677.725,00
2015	827	€ 8.127.915,00
2016	784	€ 7.906.860,00

PREVISIONI 2017	763	€ 7.670.208,00
------------------------	-----	----------------

Modifiche all'art. 9 (Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

(emendamento n. 9.14 testo 5) Comma 2-bis procedure di acquisizione di materiale rotabile

La disposizione proroga al 31 gennaio 2018 il termine per l'emanazione del decreto MISE, di concerto MEF/MIT, con cui sono disciplinati gli interventi tesi ad aumentare, in coerenza con il Piano strategico nazionale, la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa.

Prevede altresì, nell'ambito del riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale, specifiche definizioni di riunioni di imprese (raggruppamenti di tipo verticale e orizzontale), ai fini del rilascio delle autorizzazioni ad esercitare servizi di linea. Al riguardo, i soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi automobilistici regionali di competenza statale si adeguano entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge

Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, **non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

(emendamento n. 9.20) Modifica al comma 3 - Taxi e servizio di noleggio con autisti

La norma proroga al 31.12.2017 il termine di sospensione dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1 quater, del decreto legge n. 207/2008 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea.

La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

(Emendamento 9.27) Modifica al comma 5 - Proroga in materia di iscrizione all'Albo degli autotrasportatori

Sposta dal 28 febbraio 2017 al 31 marzo 2017 il termine stabilito dal comma 5 per il pagamento del contributo relativo all'anno 2017 per l'iscrizione all'albo degli autotrasportatori. **La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.**

(emendamento n. 9.2000) Comma 9-ter - Contratto di programma RFI

La proposta di norma è finalizzata a consentire principalmente la continuità delle attività di manutenzione sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, attraverso la garanzia della stabilità dei flussi finanziari già previsti nel Bilancio dello Stato, con i connessi riflessi nei riguardi della sicurezza della circolazione.

Lo schema di nuovo Contratto, infatti, è stato già esaminato, con parere favorevole, dal CIPE nel mese di agosto 2016 e, ad oggi, si trova all'esame delle Commissioni Parlamentari competenti, per l'emissione dei relativi pareri, al fine di concludere l'iter disegnato con La Legge n.238/1993 per la sua definitiva approvazione e sottoscrizione.

Il termine ultimo del 30 settembre 2017 appare congruo a garantire la definitiva sottoscrizione ed approvazione del nuovo Contratto, come sopra indicato.

La proposta normativa fa salve le disposizioni recate dall'art.10, comma 2, del d.L. n.193 del 22/10/2016 (convertito, con modificazioni, dalla Legge n.225 del 1/12/2016). Ciò al fine di evitare contrasti tra la proposta di norma stessa e la sopraindicata disposizione di legge, già vigente.

Dall'applicazione della norma **non derivano nuovi oneri per il bilancio dello Stato**, essendo gli oneri a carico del Contratto già recati dalle ultime Leggi di Stabilità 2015 e 2016.



(emendamento n. 9.41 testo 5) Commi da 9-quater a 9-sexies Gruppo ANAS

Si propone di non applicare al Gruppo Anas, nel triennio dal 2017 al 2019, le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per la formazione strettamente riferiti a progettazione, monitoraggio e controlli tecnico-economici sugli interventi stradali. Per le stesse attività, nonché per quelle di manutenzione e messa in sicurezza, si propone altresì di non applicare le norme per le assunzioni di diplomati, laureati (posizione tecniche e ingegneristiche) e personale tecnico-operativo.

Tali disposizioni si applicano comunque nei limiti delle disponibilità della società Anas fermo restando il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di cui all'art.1, comma 506, legge 28 dicembre 2015, n.208, calcolata ai sensi dell'art.6, comma 11, del DL. 78/2010.

Pertanto, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

(emendamento n. 9.41 testo 5) Comma 9-septies Sicurezza stradale Belluno

Prevede che alla provincia di Belluno sia assegnato un contributo di euro 5 milioni per interventi urgenti volti a garantire la sicurezza della rete stradale a valere sulle risorse del Fondo unico ANAS di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

L'Anas viene autorizzata a trasferire le suddette risorse alla provincia di Belluno a titolo di anticipazione, ferma restando la necessità di una verifica, nell'ambito del contratto di programma in corso, sulle opere da rinviare, che non abbiano impegni in corso.

In tal senso, **la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

(emendamento 9.32) commi da 9-opties a 9-undecies - detrazione IVA per acquisto immobili

Il **comma 9-opties**, modificando l'articolo 1, comma 56, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, estende al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire ai fini Irpef della detrazione del 50% dell'IVA corrisposta per l'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione è ripartita in 10 quote costanti.

Dai dati del Registro per l'anno d'imposta 2015 risulta che per le Persone Fisiche l'ammontare del valore di compravendita delle unità immobiliari sia pari a 16,4 miliardi di euro. Sulla base dei dati pubblicati da Confedilizia si incrementa tale ammontare del 40% per tener conto del maggior valore di compravendita delle unità immobiliari in esame e inoltre si stima che il 15% di tale ammontare sia attribuibile agli immobili di classe energetica A o B.

In base alla ripartizione del valore delle compravendite fra abitazioni principale e altre abitazioni, considerando le diverse aliquote IVA applicabili, l'importo dell'IVA per tali compravendite si stima essere pari a 181 mln di euro.

Applicando l'aliquota del 50% della detrazione e la ripartizione in 10 anni, si stima il seguente andamento finanziario (in milioni di euro):

	2017	2018	dal 2019 al 2027	2028	dal 2029
IRPEF	0,0	-15,9	-9,1	+6,8	0

Milioni di euro

Agli oneri derivanti dal comma 9-opties, valutati in 15,9 milioni di euro per l'anno 2018, 9,1 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2027, si provvede al **comma 9-nonies** mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Il **comma 9-decies** incrementa di 6,8 milioni di euro per l'anno 2028 il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. A tale onere si provvede, come indicato al **comma 9-undecies**, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti, nell'anno 2028, dal comma 9-octies



(Emendamento 9.60) – comma 9-duodecies - Proroga componenti comitato centrale albo autotrasportatori

La disposizione, di carattere ordinamentale, **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Modifiche all'art. 10 (Proroga di termini in materia di giustizia)

Emendamento 10.2000 e subemendamento 10.2000/2– Comma 2-bis Tramutamento magistrati

La disposizione in esame è tesa a ripristinare, per i magistrati che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in conversione, esercitano le funzioni presso la sede di prima assegnazione o alla medesima data, hanno avuto assegnata la prima sede, il termine stabilito dall'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Gli stessi, pertanto, potranno presentare istanza di trasferimento secondo il previgente regime (tre anni) modificato dall'intervento del decreto-legge n. 168 del 2016. La disposizione si applica anche ai magistrati ai quali la prima sede è assegnata nell'anno 2017.

La disposizione, di natura ordinamentale, non è suscettibile di generare oneri per la finanza dello Stato.

Emendamenti 10.20 (testo 3) (*), 10.22, 10.23 e 10.24 - Comma 2-ter – iscrizione albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori

La disposizione estende da quattro a cinque anni il periodo dalla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012 entro il quale coloro che maturano i requisiti secondo la previgente normativa possono chiedere l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Emendamenti 10.26 (testo 2) (*), 10.27 (testo 2) (*), 10.28 (testo 2) (*), 10.29 (testo 2) (*) e 10.30 (testo 2) (*), comma 2-quater - abilitazioni professione avvocato

La disposizione estende da quattro a cinque anni il periodo dalla data di entrata in vigore della legge n. 247 del 2012, in virtù del quale l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Emendamento 10.32 - comma 2-quinquies - interventi urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici giudiziari

Viene prevista una proroga dei termini per la presentazione dell'avanzamento dei lavori degli uffici giudiziari pari a 36 mesi dalla pubblicazione della delibera che assegna i fondi per il finanziamento delle opere e 24 mesi per l'affidamento degli stessi pena la revoca del finanziamento.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Emendamento 10.41, comma 2-sexies - sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia

La proposta normativa è volta a prorogare di ulteriori sei mesi, sino al 30 giugno 2017, il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche previste all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Al riguardo si fa presente che i relativi adempimenti, comunque di natura istituzionale, potranno essere espletati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, **senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato**.

In particolare si segnalano gli stanziamenti destinati alla spesa informatica dell'amministrazione giudiziaria, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia per l'anno 2017 - U.d.V. 1.2 giustizia civile e penale – al capitolo 1501, che reca uno stanziamento di euro 50.678.980,00 per l'anno 2017 e al capitolo 7203, che reca uno stanziamento di euro 15.086.933,00 per l'anno 2017.

Modifiche all'art. 11 (Proroga di termini in materie di beni e attività culturali e di turismo)

(Emendamento 11.10) comma 2-bis. spettacolo dal vivo

Si differisce al 1 luglio 2017, l'applicazione delle disposizioni introdotte dalla legge 225 del 2015 in merito alla destinazione da parte dell'organizzatore delle competizioni facenti capo alla Lega di serie A di una quota del 10 per cento delle risorse economiche e finanziarie derivanti da tutti i contratti stipulati per la commercializzazione dei diritti.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica

Emendamento 11.13 (testo 3) modifica al comma 3. spettacolo dal vivo

Il comma 3 viene modificato al fine di prevedere un termine più lungo (150 giorni in luogo di 90) per l'emanazione del decreto ministeriale con cui stabilire le regole tecniche di ripartizione delle risorse recate dall'art. 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. Viene altresì stabilito che una quota delle risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011, non superiore a 12 milioni di euro, venga destinata per il 2017 al sostegno dello spettacolo dal vivo.

Di tali risorse una quota non superiore a 4 milioni di euro è ripartita, secondo modalità stabilite con apposito decreto MIBACT, in favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione prevede una eventuale destinazione della quota di risorse di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 183 del 2011 (eventualità resa evidente dall'uso del verbo "può") per il sostegno dello spettacolo del vivo.

I residui in questione, riferiti ai crediti di imposta nel settore cinematografico, ammontano, per l'anno 2016, a circa 65 milioni di euro. Ciò rende possibile utilizzare parte di tali somme senza pregiudicare in alcun modo la erogazione dei crediti di imposta nel settore cinematografico per l'anno 2017 - che comunque saranno a valere sul nuovo Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui alla legge n. 220 del 2016.

(Emendamento n. 11.36) comma 3-bis distretti turistici

La disposizione proroga al 31 dicembre 2017 il termine, di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, per la delimitazione dei distretti turistici effettuata dalle Regioni d'intesa con il MIBACT e con i Comuni interessati. **La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta effetti finanziari negativi.**

(Emendamento 11.37 testo 2) – comma 3-ter. Istituto Luce Cinecittà S.r.l.

La proposta è volta a prorogare il termine fissato per l'adozione del decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai fini della tutela e fruizione del patrimonio filmico e della diffusione della cultura cinematografica, di cui all'art. 7, comma 5, della legge 14 novembre 2016, n. 220, proponendo, contestualmente, di destinare all'Istituto Luce Cinecittà S.r.l., quota parte delle risorse di cui all'art. 24, co. 1, della legge 183/2011, concernente le somme corrispondenti all'eventuale minor utilizzo degli stanziamenti previsti dall'art. 1, commi da 325 a 337, della legge

24 dicembre 2007, n. 244, così come rifinanziati dall'art. 1, co. 4, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (CD "Tax Credit Cinema"). Viene prevista inoltre la possibilità di accordi quadro tra il suddetto Istituto e la RAI finalizzati a preservare e valorizzare il patrimonio culturale pubblico cinematografico e audiovisivo.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto prevede, coerentemente con l'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, la possibilità di utilizzare parte delle risorse non utilizzate nell'anno 2016 per riconoscimento di crediti di imposta nel settore cinematografico, per il potenziamento delle attività di Istituto Luce Cinecittà S.r.l.

I residui in questione, riferiti ai crediti di imposta nel settore cinematografico, ammontano, per l'anno 2016, a circa 65 milioni di euro. Ciò rende possibile utilizzare quota parte di tali somme senza pregiudicare in alcun modo la erogazione dei crediti di imposta nel settore cinematografico per l'anno 2017 - che comunque saranno a valere sul nuovo Fondo per il cinema e l'audiovisivo di cui alla legge n. 220 del 2016.

Gli accordi tra il medesimo istituto e RAI non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Emendamento 11.38) – comma 3-quater. Scuola dei beni e delle attività culturali

La disposizione mira alla stabilizzazione, in via definitiva, delle attività della Scuola dei beni e delle attività culturali (già Fondazione di studi universitari e di perfezionamento sul turismo), di cui all'art. 67 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Gli oneri derivanti dal provvedimento in esame vengono quantificati in 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. La copertura finanziaria della previsione, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, è assicurata, nella misura pari a 1 milione di euro annui, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237 (le relative risorse sono stanziare sul capitolo 3631 pg 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) e, nella misura di 0,5 milioni di euro annui mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Modifiche all'art. 12 (Proroga di termini in materie di ambiente e agricoltura)

Emendamenti 12.27 (testo 2), 12.28 (testo 2) e 12.29 (testo 4) – comma 2-bis demanio marittimo - immobili ad uso abitativo

La disposizione proroga al 31/12/2017 le utilizzazioni delle aree di demanio marittimo per finalità diverse da quelle turistico-ricreative, di cantieristica navale, pesca e acquacoltura.

Trattandosi di usi non attinenti ad attività di impresa, ma prevalentemente di abitazioni di privati cittadini, alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.

(Emendamento 12.35 testo 2) comma 2-ter. Quote rosa dei Consorzi di tutela

Proroga il termine per l'adeguamento degli statuti dei Consorzi di tutela. **Disposizione ordinamentale senza effetti per la finanza pubblica.**

(Emendamento 12.36 e 12.37) comma 2-quater CONOE

La disposizione interviene sull'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154 (cd. collegato agricolo), relativo al contributo al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE). Tale articolo ha rideterminato il contributo dovuto dagli operatori al Consorzio (originariamente demandato ai sensi dell'articolo 233 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad apposito decreto del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare), sulla base delle diverse tipologie di olio e della loro suscettibilità a divenire esausti e ha previsto, per gli operatori che non aderiscono al Consorzio, un sistema alternativo di organizzazione



autonoma della gestione degli oli e grassi vegetali e animali esausti su tutto il territorio nazionale, di cui dall'articolo 233, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambiente).

La modifica proposta prevede esclusivamente lo slittamento del termine di entrata in vigore delle nuove previsioni al mese di luglio 2017, ripristinando dunque, fino a quella data, la vigenza della disciplina contenuta nel Codice dell'ambiente.

D'altra parte, il vigente comma 2 dell'articolo 10 - che si intende pure emendare, mediante soppressione parziale, per coerenza con il primo intervento di slittamento della entrata in vigore - prevede che i nuovi contributi si realizzino con i versamenti effettuati con cadenza trimestrale a decorrere dalla fine del primo trimestre successivo al 25 agosto 2016, data di entrata in vigore della legge n. 154 del 2016.

La previsione non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Modifiche all'art. 13 (Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

Emendamento 13.29 (testo 2) modifica al comma 4 proroga in tema di applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali

Posticipa dal 1° luglio 2017 al 1° ottobre 2017 il termine di efficacia relativamente all'applicazione della disposizione di cui all'articolo 2-bis del d.l. n. 193/2016, articolo che ha esteso l'utilizzo del modello F24 per il pagamento della generalità dei tributi comunali.

Nella relazione tecnica del decreto legge n. 244 del 2016 alla proroga originariamente disposta dal comma 4 dell'art. 13 sino al 1° luglio 2017 è stata ascritta una riduzione degli oneri finanziari connessi alle commissioni riconosciute agli intermediari, in circa 5 milioni di euro per il 2017.

All'ulteriore proroga, prudenzialmente, non si ascrivono ulteriori effetti positivi per il bilancio dello Stato.

Emendamento 13.42 – Aggiunge comma 4-bis - Deroghe al divieto di aumento del contributo di sbarco ex art. 4, comma 3-bis del decreto legislativo n. 23 del 2011

La proposta emendativa dispone che a decorrere dal 2017 per il contributo di sbarco si possa derogare al divieto per gli enti territoriali di prevedere aumenti di tributi e addizionali rispetto ai livelli del 2015.

Trattandosi della facoltà concessa agli enti locali di disporre l'aumento del contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis del decreto legislativo n. 23 del 2011 non si ascrivono effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

(Emendamento 13.35 testo 4 ex 14.0.22) commi 4-ter 4-octies Misure di razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari (comunicazioni INTRASTAT)

Le disposizioni di cui ai commi da 4-ter a 4-quinquies non producono effetti sul gettito, trattandosi di disposizioni che attengono a semplificazioni degli adempimenti e che consentono la eliminazione di duplicazioni delle informazioni richieste ai contribuenti, salvaguardando, comunque, le informazioni utili per il sistema fiscale e per quello statistico.

La previsione di cui al comma 4-sexies si pone in un'ottica di bilanciamento tra le esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti avanzate dalle associazioni di categoria e, in particolare, di semplificazione degli obblighi di comunicazione dei dati dei beni concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore (nei casi in cui sussista una differenza tra il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene ed il valore di mercato del diritto di godimento) e dei finanziamenti e capitalizzazioni effettuati dai soci o familiari dell'imprenditore nei confronti dell'impresa, rispetto a quelle di contrasto del fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all'impresa a soci o familiari dell'imprenditore per fini privati, operato mediante il



rafforzamento delle misure che presidono il recupero della base imponibile non dichiarata attraverso l'utilizzo delle informazioni dichiarative e degli altri elementi in possesso dell'Amministrazione finanziaria, relativi anche agli apporti di cui l'Amministrazione è già in possesso (ad es., finanziamenti effettuati per atto pubblico o scrittura privata autenticata). La previsione, pertanto, non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

In relazione alla disposizione di cui al comma 4-septies, considerato che il patrimonio informativo di cui l'amministrazione finanziaria entrerà in possesso a seguito dell'introduzione dei nuovi obblighi di comunicazione di cui all'art. 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 193/2016, convertito dalla legge n. 225/2016 (informazioni relative all'acquisto di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato) consentirà di assicurare un adeguato contrasto dei fenomeni evasivi, in quanto trattasi, di fatto, delle medesime informazioni, si ritiene che la stessa non comporti maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato.

All'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 4-octies che, al fine di semplificare gli adempimenti dichiarativi dei cittadini, elimina l'obbligo di indicazione nella dichiarazione dei redditi degli estremi di registrazione dei contratti di locazione tenuto conto che tali dati sono già in possesso della Pubblica Amministrazione, non si ascrivono effetti di gettito.

Emendamento 13.54 (testo 4) modifiche al comma 5 -Proroga termine attività di consulenza finanziaria

Modifica il comma 5 che consente ai soggetti che attualmente svolgono l'attività di consulenza in materia di investimenti, in regime transitorio, di continuare ad esercitare tale attività, in attesa dell'avvio dell'operatività dell'albo dei consulenti finanziari autonomi e della definizione dei principi e criteri per l'attività di vigilanza che verrà svolta dal nuovo Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari (OCF).

In particolare la modifica precisa che tale possibilità potrà essere esercitata fino al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017.

Da tale proroga del termine non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Più in generale, si ricorda che il suddetto Organismo (associazione senza finalità di lucro dotata di personalità giuridica privata), si autofinanzia con i contributi versati annualmente dai soggetti iscritti all'Albo.

(Emendamento 13.2000) commi da 6-bis a 6-quinquies - Prestiti NAB

Gli eventuali prestiti sul NAB, se saranno attivati, saranno a carico della Banca d'Italia a valere sulle proprie risorse e non graveranno sul bilancio dello Stato. E' tuttavia necessario prevedere l'estensione in favore della Banca d'Italia della garanzia dello Stato a fronte dell'impegno assunto in sede internazionale.

Da un punto di vista tecnico, la garanzia coprirà ogni eventuale rischio connesso al rimborso del prestito in conto capitale, degli eventuali interessi maturati e del rischio di cambio. Al riguardo è da ritenere che dalla concessione della citata garanzia in favore della Banca d'Italia per il mancato rimborso dei prestiti in conto capitale e interessi non derivino effetti negativi in termini di finanza pubblica, in considerazione della circostanza del rischio di insolvibilità pressoché nullo da parte del Fondo monetario. Pertanto gli unici esborsi eventuali che potrebbero gravare sul bilancio dello Stato sarebbero legati al versamento delle differenze di cambio. Tale rischio deriva dal fatto che mentre il credito è denominato in DSP, le erogazioni dei fondi e i relativi rimborsi avvengono in Euro.

I rapporti derivanti dai prestiti sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia che recepirà quanto disposto dal Decreto del Ministro n. 51961 del 2015 per regolare le differenze di cambio che non potranno assumere un valore contabile negativo, conformemente alla norma comunitaria che vieta alle banche centrali degli Stati membri di



concedere qualsiasi forma di finanziamento al Tesoro. In virtù di queste disposizioni, dal 2015 le eventuali differenze di cambio nei rapporti MEF e Banca d'Italia relative ai prestiti e alla quota di partecipazione dell'Italia al FMI sono calcolate con frequenza quotidiana in modo unificato, al fine di evitare la possibilità del realizzarsi di posizione debitorie del MEF nei confronti della Banca d'Italia. Al fine di ridurre ulteriormente tale possibilità, la posizione creditoria maturata dal MEF alla data di entrata in vigore del Decreto n. 51691 è stata appostata in un deposito governativo unificato presso la Banca d'Italia. La giacenza di questo deposito alla fine di novembre 2016 ammontava a circa 43 milioni di euro (più precisamente 43.197.085,76). Di seguito viene illustrata la Tavola contenente la serie storica delle differenze di cambio a debito/credito del MEF nei confronti della Banca d'Italia.

Tavola: Differenze di cambio a debito/credito del MEF nei rapporti MEF-d'Italia

	NAB		Quota		Totale*	
	1	2	3	4	(1+3)	(2+4)
	a credito	a debito	a credito	a debito	a credito	a debito
2002			42.374.888,82		42.374.888,82	
2003				27.029.468,85		27.029.468,85
2004				158.361.091,32		158.361.091,32
2005				62.075.241,10		62.075.241,10
2006				27.950.087,25		27.950.087,25
2007			-	-	-	-
2008			-	-	-	-
2009			15.023.913,96		15.023.913,96	
2010			26.923.481,16		26.923.481,16	
2011				30.341.116,72		30.341.116,72
2012			-	-	-	-
2013	2.570.860,53	5.767.525,98	19.476.536,48		22.047.397,01	5.767.525,98
2014	8.189.399,65			29.036.192,12	8.189.399,65	29.036.192,12
Media	5.380.130,09	5.767.525,98	14.828.402,92	37.199.244,15	14.319.885,08	34.056.072,33

Note. L'area ombreggiata nelle colonne 1 e 2 indica gli anni in cui il NAB è stato attivato, rendendo possibili i tiraggi da parte del FMI. Le colonne del Totale illustrano le differenze di cambio calcolate sul conto unificato (NAB e quota), come previsto dal Decreto 51961/2015.

Tenuto conto della serie storica dei pagamenti e della esistenza del "cuscinetto" nel deposito governativo unificato presso la Banca d'Italia, si ritiene opportuno integrare la dotazione finanziaria del capitolo relativo alle garanzie dello Stato per 25 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2022.

La garanzia dello Stato sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, valutati in 25 milioni di euro per ciascun anno dal 2017 al 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6 della legge 31 ottobre 2011, n. 190, si provvede:

- per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66;
- per ciascun anno dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

(Emendamento 13.2001) commi da 6-sexies a 6-octies - Poverty Reduction and Growth Trust

Con la presente norma si autorizza la Banca d'Italia a concedere prestiti al Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT) del FMI. Il prestito è erogato dalla Banca d'Italia a valere sulle risorse e non produce alcun impegno sul bilancio dello Stato. E' tuttavia necessaria un'autorizzazione legislativa



al fine di attivare, in favore della stessa Banca d'Italia, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati a fronte dell'impegno finanziario assunto in sede internazionale. Per tale finalità non è necessario un incremento delle risorse appostate in bilancio, in quanto il rischio di escussione della garanzia è di fatto inesistente, e mai verificatosi, dato che si tratta del Fondo Monetario, che beneficia dello status di creditore privilegiato, e che il PRGT dispone di riserve per una quota elevata dei prestiti in essere, pari in media a circa il 40 per cento. La garanzia dello Stato sarà elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

(Emendamento 13.2002) – commi 6-novies e 6-decies - Fondo monetario internazionale

Il prestito previsto dalla disposizione è a carico della Banca d'Italia a valere sulle proprie risorse e non graverà sul bilancio dello Stato. E' tuttavia necessario prevedere l'attivazione in favore della Banca d'Italia della garanzia dello Stato a fronte dell'impegno assunto in sede internazionale. La Banca d'Italia deve quindi essere autorizzata a stipulare un accordo di prestito che sarà firmato e diventerà esecutivo solo dopo la concessione della garanzia statale.

Da un punto di vista tecnico, la garanzia coprirà ogni eventuale rischio connesso al rimborso del prestito, degli eventuali interessi maturati e del rischio di cambio. Al riguardo, è da ritenere che dalla concessione della citata garanzia in favore della Banca d'Italia per il mancato rimborso dei prestiti non derivino effetti negativi in termini di finanza pubblica, in considerazione della circostanza del rischio di insolubilità pressoché nullo da parte del Fondo monetario. Inoltre c'è da considerare che questi prestiti sono una terza linea di difesa (rispetto alle quote e al NAB) e, per essere attivati, è necessario che la capacità di prestito del FMI scenda al di sotto di 100 miliardi di diritti speciali di prelievo e che l'accordo di prestito denominato *New Arrangements to Borrow* (NAB) sia attivo o senza risorse. Pertanto gli unici esborsi eventuali che potrebbero gravare sul bilancio dello Stato potrebbero essere legati al versamento delle differenze di cambio.

I rapporti derivanti dai prestiti sono regolati mediante convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia

Infine, per quanto riguarda la copertura finanziaria della garanzia, si provvede mediante le risorse già identificate per il prestito bilaterale del 2012, e quantificate in 100 milioni di euro, giacché mai utilizzate e dunque disponibili a seguito della sopravvenuta scadenza dell'accordo del 2012. Più in particolare tali risorse sono state identificate con l'art. 25, comma 6, del D.L. n. 216/2011 convertito con L. n. 14/2012, disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

(Emendamento 13.170 testo 2) comma 6-undecies cassa integrazione pesca

La presente disposizione prevede il finanziamento della cassa integrazione pesca per l'anno 2016 mediante l'utilizzo di una somma fino a **17 milioni di euro, nell'ambito delle disponibilità di bilancio per l'anno 2017.**

La disposizione individua quale fonte di copertura il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Si conferma l'effettiva disponibilità, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, delle risorse fonte di copertura di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

(Emendamento 13.60 testo 2) comma 5 -duodecies Consob contenimento delle spese

La norma conferma, fino al 31 marzo 2020, la facoltà di Consob di adottare, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, le misure di cui all'articolo 34, comma 57, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 relative al contenimento della spesa ed alternative alle vigenti

disposizioni in materia di finanza pubblica, al fine di assicurare efficaci e continuativi livelli di vigilanza e tutela degli investitori, purché sia assicurato il conseguimento dei medesimi risparmi previsti a legislazione vigente e con preclusione di ricorrere a stanziamenti in conto capitale per finanziare spese di parte corrente.

L'eventuale esercizio della facoltà di cui al presente comma, terrà anche conto degli obiettivi temporali, che non possono essere diversi rispetto alla durata temporale delle misure direttamente applicabili per legge all'Istituto dovendo assicurare i medesimi risparmi di spesa ad esse associati e che dovranno essere garantiti anche con le misure che saranno eventualmente incrementate ovvero sostituite con altre alternative. In questo modo si consentirà all'Autorità di poter gestire i gravosi compiti che la stessa dovrà affrontare anche per effetto della disciplina europea già recepita e che dovrà essere recepita nel corso degli anni, senza alcun onere per il bilancio dello Stato. Infatti, la Consob farà fronte ai discendenti adempimenti organizzativi con risorse finanziarie proprie senza aumento della spesa pubblica ed in particolare senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si tratta di disposizione già verificata positivamente in occasione dell'esame del decreto legge n. 179 del 2012 convertito in legge n. 221 del 2012 rispetto alla quale si era rilevata la neutralità finanziaria della norma in quanto non comportava, né ha comportato da allora, maggiori oneri o minori entrate a carico del bilancio pubblico, effetti di neutralità che, pertanto, si confermano anche in questa sede.

Da ciò discende che dal complesso **della disposizione in esame non derivano effetti negativi per la finanza pubblica** in quanto restano fermi gli obiettivi di risparmio assegnati per legge e che possono essere conseguiti anche con misure alternative a quelle espressamente stabilite ed i cui effetti continuativi consentiranno all'Istituto di accrescere la propria stabilità ed autonomia gestionale che è funzionale ad assicurare presidi di vigilanza efficaci ed efficienti: questo consente di rendere più certi e immediati i risultati fissati in termini di finanza pubblica considerata la specificità dell'ordinamento senza rinunciare in nessun modo ad alcuna delle economie stimate.

(Emendamento 13.1000 testo 2) Commi 6-bis, 6-ter– Riassegnazioni proventi da sanzioni DOP

La proposta dispone:

- ✓ al comma *6-bis*, lettera a), la proroga al 31 dicembre 2017 del termine entro il quale le autorità pubbliche devono adeguarsi alle nuove disposizioni normative riguardanti i requisiti per poter continuare a svolgere le attività di controllo e certificazione sulle produzioni vitivinicole di qualità;
- ✓ al comma *6-bis*, lettera b), che i proventi della sanzione prevista al comma 2 dell'articolo 78 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 siano riassegnati al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
- ✓ al comma *6-ter* l'introduzione con l'articolo *11-bis* del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 di un'apposita norma di riassegnazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Il comma *6-bis*, lettera a), non ha effetti negativi per la finanza pubblica in quanto introduce una disposizione di tipo ordinamentale.

Il comma *6-bis*, lettera b), prevede la riassegnazione al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali di sanzioni di nuova istituzione.

Il comma *6-ter* consente di superare i dubbi interpretativi legati all'abrogazione dell'art. 29 del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 ad opera della legge n. 238/2016 che costituiva la base giuridica per la riassegnazione delle sanzioni amministrative relative alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, a favore

del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

In particolare, con riferimento al comma 6-bis, lettera b), e al comma 6-ter, si rappresenta che le risorse finanziarie destinate al funzionamento e all'operatività dell'ICQRF sono iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito della Missione 1 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" Programma 1.4 "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale".

Nello specifico, il capitolo n. 2460 "Spese per acquisti di beni e servizi", sui pertinenti piani gestionali, reca le autorizzazioni di spesa per il finanziamento delle attività di controllo ispettive ed analitiche istituzionali demandate alla struttura.

Pertanto, la proposta emendativa non comporta effetti negativi per la finanza.

(Subemendamento 13.1000/1) comma 6-quater debiti sanitari maturati in esercizi pregressi

L'emendamento completa il quadro legislativo di riferimento per l'attuazione dell'operazione di anticipazioni di liquidità da parte dello Stato alle regioni per il pagamento dei debiti sanitari maturati in esercizi pregressi, di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti. In particolare la presente proposta emendativa prevede che per l'anno 2016 nel saldo di cui al comma 710 della legge 208/2015 non rilevino gli impegni effettuati in funzione dell'acquisizione delle anticipazioni di cui trattasi.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le anticipazioni in oggetto sono trasferite dalle regioni agli enti del Servizio sanitario nazionale per effettuare i pagamenti di debiti pregressi, già iscritti nei bilanci degli stessi enti e riferiti a costi che hanno concorso a determinare i saldi di finanza pubblica nei medesimi esercizi pregressi.

Emendamento 13.2003 – comma 6-quinquies - regime contabile intermediari finanziari

A causa del pendente completamento della riforma dell'intermediazione finanziaria intervenuta con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il d.lgs. 18 agosto 2015, n. 136, ha previsto, all'articolo 48, comma 2, un regime transitorio per i bilanci dell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015 volto a consentire un ordinato passaggio dal precedente regime contabile, dettato dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87.

Alla data attuale, la riforma dell'intermediazione finanziaria intervenuta con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 non risulta ancora perfezionata in tutti i suoi aspetti, comportando significative criticità per taluni di quei soggetti richiamati dal citato articolo 48 per quanto riguarda la redazione dei bilanci degli esercizi chiusi o in corso al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017. In particolare, l'ancora pendente perfezionamento dell'operatività dell'Organismo di vigilanza sui confidi minori di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), che svolgerà funzioni di vigilanza e stabilirà i requisiti qualitativi e quantitativi alla cui ricorrenza sarà subordinata l'iscrizione nell'albo, nonché il protrarsi delle procedure di iscrizione all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, fanno sì che i soggetti che possono continuare ad operare ai sensi dell'articolo 10, comma 1, o dell'articolo 10, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, potrebbero essere sottoposti a legislazione vigente a ripetuti mutamenti del regime contabile ad essi applicabile, con i conseguenti costi che ne derivano in termini di preparazione del bilancio e di comparabilità dei bilanci nel corso dei successivi esercizi.

Infatti, tali soggetti, che nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2015 hanno redatto il bilancio secondo i criteri dell'abrogato d.lgs. 87/1992, dovranno, in assenza di intervento normativo, redigere il bilancio dell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2016 secondo i criteri generali del codice civile. Inoltre, una volta che sarà compiutamente perfezionata la riforma dell'intermediazione finanziaria intervenuta con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, questi stessi soggetti, ove ne ricorrano i presupposti per l'iscrizione agli albi di nuova istituzione, di cui



agli articoli 106 e 112 del TUB, dovranno redigere il bilancio secondo la pertinente disciplina dettata dal decreto legislativo 136 del 2015.

Il nuovo comma 2-bis è dunque volto a contenere le distorsioni e discontinuità sopra citate, prorogando il regime transitorio previsto per l'esercizio 2015 al comma 2 che fa riferimento al d.lgs. 87/1992 anche per l'esercizio 2016 e 2017, facendo però riferimento al d.lgs 136/2015 che ha sostituito l'abrogato d.lgs. 87/1992. Il nuovo comma 2-bis, infatti, si rivolge agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del TUB ed ai confidi iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del TUB vigenti alla data del 4 settembre 2010, che continuano ad operare in forza del regime transitorio previsto nel decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, concedendo loro la facoltà di applicare la disciplina di bilancio contenuta nel decreto legislativo 136/2015 per gli intermediari non IFRS, che sarebbe altrimenti preclusa per loro in pendenza del completamento della riforma dell'intermediazione finanziaria intervenuta con il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

Le modifiche apportate al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, sono riferite a soggetti privati e dunque **non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

(Emendamento 13.145) comma 6-sexies Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire

Modifica l'art 17, comma 2 del D.Lgs. 122/2005 prevedendo che il contributo obbligatorio a carico dei costruttori di immobili tenuti all'obbligo della fideiussione sia dovuto per un periodo massimo di venticinque anni anziché quindici.

Il contributo confluisce nel Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire, istituito presso il MEF e gestito da Consap.

La disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Emendamento 13.146 (testo 2) comma 6-septies Associazione delle Vittime civili di guerra

La norma prevede l'aumento del contributo statale annuo a favore dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra, come previsto dall'articolo 1, comma 113, della legge n. 311/2004 e dal successivo comma 10 dell'art. 11-*quarterdecies* del D.L. n. 203/2005, per un importo pari a 300.000 euro a decorrere dall'anno 2017.

Agli oneri derivanti dalla disposizione, **pari a 300.000 euro a decorrere dal 2017**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Emendamento 13.0.2000 Governo -

Nuovo Art. 13-bis. (Coordinamento della disciplina IRES e IRAP con il decreto legislativo n. 139/2015)

Lo schema normativo in esame recepisce dal punto di vista fiscale le modifiche apportate al codice civile dal decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 139. Il suddetto decreto legislativo, infatti, ha dato attuazione alla Direttiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, riguardante i bilanci di esercizio, i bilanci consolidati e le relative relazioni per alcune tipologie di imprese residenti nei Paesi membri dell'Unione europea.

Le nuove disposizioni si applicano a partire dai periodi amministrativi aventi inizio dal 1° gennaio 2016. In generale, nella quasi totalità dei casi si adotta un pieno riconoscimento del valore civilistico anche ai fini fiscali, disciplinando esclusivamente il periodo transitorio, al fine anche di neutralizzarne gli effetti finanziari.

In particolare con specifico riferimento allo schema di norma in esame, si evidenzia quanto segue.



La proroga che si vuole introdurre al comma 1, ha carattere procedurale e pertanto non determina effetti finanziari, in quanto sposta il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP senza comportare alcun spostamento dei termini di versamento.

Il comma 2, lettera a) della disposizione in esame stabilisce l'applicazione, in deroga alle norme dell'art. 83 del TUIR, dei criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali per i soggetti che redigono il bilancio in conformità delle disposizioni del codice civile, con esclusione delle micro imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile stesso. Conseguenza dell'estensione del principio di derivazione rafforzata anche ai soggetti che adottano i nuovi OIC è il riconoscimento fiscale delle rappresentazioni di bilancio fondate sul principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

Pertanto, trova riconoscimento il nuovo trattamento contabile delle operazioni di acquisto e cessione di azioni proprie ed, in particolare, l'iscrizione delle azioni proprie non più nell'attivo patrimoniale con la costituzione di una riserva indisponibile, ma a diretta riduzione del patrimonio netto. Tale disposizione incide sulla registrazioni delle operazioni che riguardano le azioni proprie, infatti, vengono sottratte dalla rilevazione a conto economico le plusvalenze e le minusvalenze relative alla cessione sul mercato dei predetti titoli.

Dal punto di vista finanziario si stimano effetti trascurabili considerato che le operazioni in parola sono rare tra i contribuenti che saranno chiamati ad applicare i nuovi principi contabili e, in ogni caso, potrebbero essere compensativi tra loro.

Inoltre, assume rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile fiscale la valutazione dei crediti, titoli e debiti al costo ammortizzato. Il criterio del costo ammortizzato prevede l'inclusione dei costi di transazione nella determinazione del tasso di interesse effettivo, nonché l'attualizzazione dei crediti con conseguente scorporo, in parte, del valore nominale del credito\debito nella voce interesse per tener conto del fattore temporale.

Dal punto di vista finanziario l'intervento potrebbe determinare effetti positivi in termini di gettito in quanto le limitazioni dell'art. 96 del TUIR si applicherebbero anche ai costi di transazione. Inoltre ripercussioni positive dovrebbero esserci anche ai fini IRAP in relazione all'aumento degli importi relativi agli interessi passivi. Prudenzialmente tali effetti non vengono quantificati.

Viene riconosciuta, altresì, la rilevazione in bilancio dei derivati ed incorporati in altri strumenti finanziari. In tale ipotesi, infatti, lo strumento finanziario deve essere separato dal contratto primario e contabilizzato in bilancio determinando in conseguenza di ciò effetti sull'imponibile IRES ed IRAP.

Il comma 2, lettera b) interviene all'articolo 96 del TUIR concernente il regime di deducibilità degli interessi passivi. L'intervento si è reso necessario in seguito all'eliminazione della sezione straordinaria dallo schema di conto economico ad opera del d.lgs. n. 139/2015 (art. 6, c. 6, lett. g)) ed è volta a sterilizzare delle componenti negative e positive di natura straordinaria derivanti da trasferimenti d'azienda o di rami di azienda e, quindi, a mantenerne l'irrilevanza ai fini della determinazione del ROL.

La lettera c), sempre del comma 2, disciplina, di fatto, il nuovo regime di capitalizzazione dei costi relativi a studi e ricerche e delle spese di pubblicità e propaganda. In base al nuovo dettato dell'articolo 108 tali spese sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio.

Dal punto di vista finanziario si stima che le modifiche dovrebbero avere un impatto trascurabile in termini di gettito considerato che la fattispecie interessa solo pochi contribuenti che avrebbero capitalizzato tali tipologie di costi in maniera difforme da come sarà previsto nei nuovi principi contabili.

A fini di razionalizzazione del sistema non è più prevista la deducibilità in cinque esercizi per i soggetti IAS/IFRS adopter di alcune spese pluriennali non capitalizzabili come i costi di impianto e ampliamento.

Questa modifica comporta, in termini di gettito, una potenziale perdita di gettito di cassa derivante dalla possibilità di dedurre da subito l'intero importo dei costi in parola, salvo andare a regime al quinto anno.

Ai fini della stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati ricavati dalle dichiarazioni dei redditi disponibili UNICO2015 società di capitali ed enti commerciali; in particolare:

- il dato relativo è presente in dichiarazione al rigo RF23, assieme tuttavia ad altre fattispecie;
- nello specifico, come indicato dalla istruzioni, "in colonna 3, oltre agli importi indicati nelle colonne 1 e 2, vanno indicate le spese di competenza di altri esercizi ai sensi dell'art. 109, comma 4, del TUIR nonché le spese non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi ai sensi dell'art. 108, comma 3, secondo periodo, del TUIR. Le quote delle suddette spese deducibili nell'esercizio vanno indicate nel rigo RF43, colonna 3."

- Pertanto in via prudenziale si è ipotizzato che il dato di interesse sia pari al 50% di quanto emerge con riferimento al minore tra gli importi ai righe RF23 e RF43 colonna 3, al netto delle colonne 1 e 2, ricostruendo – per i soggetti IAS adopter - l'importo complessivo delle spese ed assumendo, per il primo anno, i quattro quinti delle stesse come maggiore deduzione (per gli anni successivi le maggiori deduzioni saranno pari a tre quinti, due quinti, un quinto e dopo andrà a regime);

- È emerso un importo di maggiori deduzioni nel primo anno di circa 55 milioni di euro;

- attraverso una specifica micro simulazione è emersa in seguito alla modifica una perdita di gettito IRES complessiva di competenza 2016 pari a circa -10,3 milioni di euro (-6,7 milioni di euro nel 2017 con aliquota al 24%, -4,5 milioni di euro nel 2018 etc.).

Si indicano di seguito gli effetti stimati, con decorrenza 2016:

2017	2018	2019	2020	2021	dal 2022
-18,0	-4,1	-2,8	-0,6	1,7	0,0

in milioni di euro

La lettera e) interviene all'articolo 110, comma 9, del TUIR, introducendo la possibilità di fare riferimento, ai fini fiscali, a tassi di cambio forniti da operatori internazionali indipendenti utilizzati dall'impresa nella contabilizzazione delle operazioni in valuta, quindi alternativi rispetto a quelli della BCE, purché si tratti di quotazioni rese disponibili attraverso fonti di informazione pubbliche e verificabili.

Al riguardo, si precisa che già a partire dal 1° luglio 2016 i tassi di cambio dell'Euro rispetto alle altre valute forniti dalla BCE e pubblicati dalla Banca d'Italia hanno assunto un valore puramente informativo.

Pertanto, si evidenzia che la disposizione in esame non comporta effetti in termini di gettito, trattandosi di un adeguamento normativo a una prassi comportamentale già diffusa.

La lettera f), capoverso a), interviene all'articolo 112 del TUIR concernente il trattamento degli strumenti finanziari derivati. In particolare si stabilisce che i derivati siano iscritti in bilancio in base al loro *fair value* e che le variazioni di *fair value* da un esercizio all'altro sono imputate a conto economico a meno che i derivati siano di copertura di cash flow; in tal caso, infatti, le variazioni sono rilevate in una riserva positiva o negativa di patrimonio netto.

La misura interviene sia sui derivati di copertura sia su quelli speculativi. Relativamente ai primi non si ascrivono sostanziali effetti finanziari in quanto i maggiori o minori valori che sarebbero iscritti in bilancio con riguardo al prodotto derivato avrebbero una corrispondenza con il minor o maggior valore della posta sottostante il prodotto che ne costituisce la copertura.

Per quanto concerne i prodotti derivati speculativi occorre sottolineare che già a legislazione vigente le minusvalenze sono iscrivibili in bilancio a determinate condizioni e ne viene riconosciuta la deducibilità ai fini fiscali.

Viene, ora, prevista l'integrale rilevanza dei componenti positivi e negativi derivanti dalla valutazione dei derivati, eliminando la previsione di un limite massimo alla deducibilità delle valutazioni negative dello strumento di copertura.

Il riconoscimento fiscale dei valori civilistici potrebbe comportare effetti sia di segno positivo sia negativo, a seconda del verificarsi di un maggiore o minor valore emerso in bilancio. In considerazione del fatto che parte dei valori negativi sono stati già iscritti in bilancio e dedotti ai fini



fiscali, è presumibile ritenere che l'effetto complessivo netto possa essere positivo per il bilancio dello Stato.

La misura introduce anche uno specifico regime transitorio in base al quale i valori iscritti per la prima volta in bilancio, a seguito della modifica civilistica, avranno rilevanza fiscale solo al momento dell'effettivo realizzo. In questo modo viene di fatto neutralizzato l'effetto da FTA.

I commi 3 e 4 sono norme di coordinamento necessarie in seguito all'eliminazione della sezione straordinaria dallo schema di conto economico ad opera del d.lgs. n. 139/2015. Infatti il comma 3 prevede che ai fini della determinazione della base imponibile Irap non occorre tener conto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Mentre il comma 4 applica la medesima previsione in tutti i casi in cui le norme vigenti facciano riferimento ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile.

Il comma 5 stabilisce la decorrenza delle disposizioni precedenti e prevede che le stesse sono efficaci con riguardo ai componenti reddituali e patrimoniali rilevati in bilancio a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Inoltre introduce un regime transitorio al fine di neutralizzare gli effetti da FTA. In particolare il secondo periodo prevede che gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e di quelli successivi delle operazioni che risultano diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente.

Il comma 6 prevede che le disposizioni di cui al comma 5 valgono anche ai fini della determinazione della base imponibile Irap.

I commi da 7 a 11 sono riferibili a disposizioni concernenti i regimi transitori e hanno carattere procedurale e di coordinamento e pertanto non determinano effetti in termini finanziari.

Il comma 12 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2, lettera c), valutati in 18 milioni di euro per l'anno 2017, in 4,1 milioni di euro per l'anno 2018, in 2,8 milioni di euro per l'anno 2019 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2020, disponendo che a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; il comma 13 destina al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, le maggiori entrate, valutate in 1,7 milioni di euro per il solo anno 2021, derivanti dalle medesime misure previste dal comma 2, lettera c).

Modifiche all'art. 14 (Proroga di termini relativi ad interventi emergenziali)

Emendamento 14.15 (testo 4) Comma 5-bis mutui sisma Emilia

La disposizione intende prorogare al 2018 la dilazione degli oneri derivanti dal pagamento dei mutui concessi ai Comuni da Cassa depositi e prestiti, al netto di sanzioni ed interessi. Il rinvio al 2018 del rimborso delle rate dei mutui e la relativa ripartizione in quote di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi, permettono di liberare i bilanci comunali da questi oneri, favorendo il completamento del processo di ricostruzione.

Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in:

- anno 2017 euro 4,8 milioni;
- anno 2018 euro 4,4 milioni.

A tali oneri si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 n. 95 del 2012.



Emendamento 14.16 (testo 2) Commi 6-bis e 6-ter Esenzione IMU terremoto 2012:

La proposta in esame è volta a prorogare l'esenzione dal pagamento dell'imposta municipale propria sui fabbricati, quali case non adibite ad abitazioni principali e capannoni, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 prevista dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 74/2012 fino al ripristino dell'agibilità dei medesimi, coerentemente con le esigenze di completamento del processo di ricostruzione privata.

Sulla base degli ultimi dati disponibili, pervenuti lo scorso anno per il tramite delle regioni interessate, si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2017 pari a 25,2 milioni di euro, di cui 19,6 milioni quota comune e 5,6 milioni quota Stato.

Ai medesimi oneri si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Emendamento 14.18 (testo 2) Comma 6-quater - mutui sisma Emilia

La proroga della sospensione dei mutui si rende necessaria al fine di consentire ai cittadini privati che hanno acceso un mutuo su una abitazione residenziale danneggiata dal sisma del maggio 2012 ed oggi ancora inagibile, di vedersi sospese le rate di rimborso sino al 31 dicembre 2017; a tal fine la disposizione **autorizza la spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2017**, da versare sulle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto legge n. 74 del 2012. Ai relativi oneri si fa fronte mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 n. 95 del 2012.

Emendamento 14.17 Comma 7-bis graduatorie Comune de L'Aquila

Proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato presso il Comune dell'Aquila e i comuni del cratere per fronteggiare la ricostruzione conseguente agli eventi sismici del 2009

La disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

(Emendamento 14.54 testo 2) Comma 9-bis Proroga dei contratti a tempo determinato stipulati, in base alla normativa emergenziale, da parte dei comuni del cratere abruzzese.

La disposizione estende al 2018 la previsione di cui ai commi 432 e 433 della legge n. 208 del 2015 (L.S. 2016), relativa alla proroga o rinnovo dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati dai comuni del cratere sismico e con riferimento alle attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. Il limite di spesa è quantificato in euro 1.152.209 annui, in coerenza con quanto riportato nella relazione tecnica ai citati commi 432 e 433 della legge di stabilità 2016, in cui si specifica che si tratta di 59 contratti stipulati dai suddetti comuni ai sensi della normativa emergenziale e già prorogati in base alle autorizzazioni di spesa disposte annualmente.

Contestualmente, la disposizione estende tale previsione, sia per l'anno 2017 che per l'anno 2018, anche ai contratti della stessa tipologia stipulati dal Comune dell'Aquila, **nel limite di spesa di euro 1.700.000 annui.**

La disposizione pone gli oneri citati a carico delle somme stanziato con la legge n. 190 del 2014, tabella E, nell'ambito della quota destinata al CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.

Emendamento 14.88 (testo 2)- commi 12-bis, 12-ter, 12-quater - Fondo di solidarietà Comunale

La proposta in esame, **al comma 12-bis**, è finalizzata a prevedere un contributo volto a compensare i Comuni colpiti dagli eventi sismici del 2009 in Abruzzo, del 2012 In Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e del 2013 nelle province di Lucca e Massa Carrara, per i tagli al Fondo di solidarietà



comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 per gli anni dal 2017 al 2020.

Al successivo **comma 12-ter**, si prevede altresì che anche i Comuni del Centro Italia colpiti dallo sciamone sismico verificatosi a partire dal 24 agosto 2016 e individuati ai sensi degli allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, beneficino di un contributo finalizzato a compensare i tagli al Fondo di solidarietà comunale per gli anni dal 2017 al 2020.

Infine, **il comma 12-quater**, prevede la copertura degli oneri quantificati e dettagliati nelle tabelle 1 e 2, parti integranti della presente disposizione (pari a 18.335.372,97 euro per l'anno 2017, a 16.132.295,69 euro per l'anno 2018, a 13.363.947,27 euro per l'anno 2019 e a 9.465.056,57 euro per l'anno 2020), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Emendamento 14.89 (testo 2)- commi 12-quinquies e 12-sexies – zone franche urbane Emilia Romagna

La norma modifica l'art. 12 comma 6 del decreto legge n. 78 del 2015, prorogando per i periodi di imposta dal 2017 al 2019 le esenzioni, previste dal medesimo articolo, per i territori colpiti dall'alluvione del 17 gennaio 2014 di cui al decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4 e per i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 ove è istituita una zona franca urbana (ZFU) ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

A tal fine, si prevede la possibilità di utilizzare le risorse non utilizzate degli stanziamenti relativi ai periodi di imposta 2015 e 2016, comunque nel limite annuale per la fruizione da parte delle imprese beneficiarie di **6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019**.

Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione della presente norma, **pari 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019**, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Emendamento 14.93 (testo 2)- comma 12-septies – stato emergenza Olbia

La disposizione proroga al 30 ottobre 2017 gli effetti della delibera del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 2016 di dichiarazione dello stato di emergenza per gli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 30 settembre al 10 ottobre 2015 hanno colpito il territorio delle Province di Olbia-Tempio, Nuoro e dell'Ogliastra. La proroga è limitata alle attività volte al consolidamento del sistema regionale di protezione civile, disciplinate dall'art. 1 dall'ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile n. 370 del 2016. **Tenuto conto che agli oneri derivanti da tali attività si fa fronte nel limite delle risorse di provenienza regionale, individuate dal medesimo articolo 1 dell'ordinanza n. 370 del 2016 citata, e disponibili per tale finalità, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.**

Emendamento 14.0.9.

Nuovo Art. 14-bis Copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti delle Agenzie fiscali

Coerentemente con la previsione di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 - recante proroga dal 31 dicembre 2016 al 30 settembre 2017 della possibilità, per i dirigenti delle agenzie fiscali preposti ad interim ad altri uffici, di delegare a funzionari della terza area le funzioni relative agli uffici stessi e i connessi poteri di adozione degli atti (ai sensi dell'art. 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125) "per una durata non eccedente l'espletamento dei concorsi di cui al comma 1" e, comunque, non oltre il 30 settembre 2017 - la

presente disposizione prevede una modifica del termine di cui al comma 1 dello stesso articolo 4-bis che autorizza le Agenzie fiscali, a determinate condizioni, all'espletamento di concorsi pubblici, per soli esami, ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, entro il 31 dicembre 2016. In particolare, la disposizione prevede che tale ultimo termine sia prorogato di un anno (al 31 dicembre 2017). Viene poi specificato che le procedure concorsuali per la copertura di posti dirigenziali devono essere concluse entro il predetto termine del 31 dicembre 2017.

La disposizione normativa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le assunzioni dei vincitori saranno autorizzate nei limiti delle facoltà assunzionali delle agenzie.

Emendamento 14.0.15

Nuovo Art. 14-ter Disposizioni recante misure per il recupero dell'evasione

La disposizione interviene sull'articolo 4, comma 4, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, modificando il regime transitorio relativo al primo anno di applicazione delle nuove disposizioni, recate dal novellato articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, in tema di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Segnatamente, da un lato, viene previsto che per l'anno 2017 le comunicazioni dei dati delle fatture relative al primo ed al secondo trimestre, da presentare, in base alla formulazione attualmente vigente, entro il 25 luglio, possono essere effettuate entro il 16 settembre 2017, dall'altro, si introduce uno specifico regime transitorio anche con riferimento alle comunicazioni relative al terzo e quarto trimestre che, in deroga ai termini ordinari di presentazione, rispettivamente del 30 novembre e della fine del mese di febbraio, possono essere presentate entrambe entro la fine del mese di febbraio.

La relazione tecnica relativa all'attuale formulazione dell'articolo 4 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, ha previsto un recupero di gettito, nell'anno 2017, derivante dall'introduzione della disposizione in materia di comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 4, commi 1 e 4), pari a 1,32 miliardi di euro (di cui 1,02 ascrivibili all'IVA e 0,30 alle imposte dirette).

La stima si è fondata sull'effetto deterrente esercitato dal fatto che, entro i primi giorni di ottobre 2017, a ciascun contribuente IVA sarebbe stata trasmessa, con riferimento ai dati delle fatture emesse, l'informazione relativa alle fatture ricevute dai propri clienti e con riferimento ai dati delle fatture ricevute, l'informazione relativa alle fatture emesse dai propri fornitori.

Lo spostamento in avanti della scadenza della trasmissione dei flussi, dal 25 luglio al 16 settembre, comporta la realizzazione di uno sforzo aggiuntivo da parte dell'Agenzia delle Entrate e del partner tecnologico, finalizzato a velocizzare le procedure di elaborazione, grazie al quale potrà essere mantenuta la scadenza della trasmissione dei dati al contribuente entro i primi giorni del mese di ottobre 2017. **Pertanto, la quantificazione del recupero di gettito può essere confermata in 1,32 miliardi.**

La modifica introduce uno specifico regime transitorio anche con riferimento alle comunicazioni relative al terzo e quarto trimestre che, in deroga ai termini ordinari di presentazione, rispettivamente del 30 novembre e della fine del mese di febbraio, possono essere presentate entrambe entro la fine del mese di febbraio. Anche questa innovazione non comporta alcuna modifica nelle quantificazioni previste dalla relazione tecnica al decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 poiché, anche nella versione originaria della norma, il recupero di gettito ascrivibile al terzo e al quarto trimestre 2017 era stato già contabilizzato nel 2018.

Emendamento 14.0.16 (testo 2)



Nuovo Articolo 14-quater Disposizione in materia di lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali

Si premette che all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 543 della L. n. 232 dell' 11 dicembre 2016, relativa all'anticipazione in via sperimentale al 1° marzo 2017 della lotteria nazionale collegata a scontrini e ricevute fiscali, non erano stati ascritti effetti sul gettito.

Pertanto, dal differimento di tale sperimentazione al 1 novembre 2017 **non derivano oneri a carico della finanza pubblica.**

La verifica della regolarità contabile è effettuata al consuntivo per gli effetti del 1° marzo 2017, ai sensi dell'art. 196 della legge n. 196 del 2009.




RES. 2016

15 FEB 2017

15 FEB. 2017

Il Regolatore Generale dello Stato



La relazione tecnica è verificata positivamente ad **eccezione degli articoli 9, comma 9-bis, 13, comma 2-bis e 14, commi 7-ter e 7-quater**, per le motivazioni di seguito riportate.

Articolo 9, comma 9-bis, itinerario Sassari-Olbia (Emendamento 9.56 testo 3)

La disposizione proroga fino al completamento degli interventi ricompresi nel contratto istituzionale di sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la gestione operante sulla contabilità speciale n. 5440, aperta per l'emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nelle province di Sassari e Olbia-Tempio nel 2010, in relazione alla strada statale Sassari – Olbia.

La proroga della contabilità speciale n. 5440 fino al 2020, si pone in contrasto con le previsioni della legge rafforzata n. 243 del 2012.

Si ribadisce, quindi, la necessità ai fini dell'ulteriore corso che la disposizione venga riformulata nei termini di seguito riportati, con trasferimento delle risorse al Fondo unico ANAS:

«9-bis. Ai fini della prosecuzione degli interventi ricompresi nel Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell'itinerario Sassari-Olbia, le eventuali risorse residue presenti sulla contabilità speciale n. 5440 di cui all'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3869 del 2010, in esito alla chiusura della stessa contabilità speciale nei termini previsti dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56 dell'8 marzo 2013, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e finalizzate alla realizzazione dei predetti interventi. Fermi restando gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992 alla chiusura della contabilità speciale, l'utilizzo delle risorse trasferite sul Fondo di cui al primo periodo è rendicontato anche al Dipartimento della Protezione civile e al Presidente della Regione Sardegna».

Articolo 13 comma 2-bis Contenzioso accise autoproduzione energia. (Emendamento 13.7 testo 5)

La disposizione prevede la sospensione fino al 30 novembre 2017 della pretesa tributaria nel contenzioso relativo al disconoscimento dell'esecuzione dell'articolo 52, comma 3, lettera b), del



decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nei confronti dei consorzi e delle società consortili che hanno prodotto energia elettrica da fonti rinnovabili per uso proprio.

Nella relazione tecnica l'Agenzia delle dogane fornisce elementi sulla consistenza del contenzioso pendente (valore complessivo in contestazione di Euro 75.226.348 più una somma, a titolo di interessi, di circa 900.000 Euro) e comunica che l'emendamento sembrerebbe avere diretto impatto anche sui giudizi tributari pendenti, che potrebbero essere portati a conclusione nel relativo periodo. Conclude la predetta Agenzia che, non essendo possibile determinare le scadenze temporali di definizione degli affari oggi in contestazione né prevedere il tasso di soccombenza delle parti ricorrenti, non risulta percorribile una quantificazione degli importi che farebbero accedere alle conseguenti attività di riscossione; in ogni caso, il differimento della pretesa tributaria di alcuni mesi incide sulla virtuale maturazione di interessi attivi.

Pertanto, alla luce di quanto comunicato dall'Agenzia delle dogane, **l'emendamento è suscettibile di determinare minori entrate non quantificate e non quantificabili per il differimento nel conseguimento di quanto dovuto dalle imprese e per il mancato decorso degli interessi.**

Art. 14, commi 7-ter e 7-quater mutui Emilia per sospensione tributi (emendamento 14.29)

La disposizione prevede che il pagamento delle rate dei mutui contratti per il pagamento dei tributi a seguito del sisma del 2012 sia sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al dl 74/2012 e comunque non oltre il 31.12.2018. All'onere, nel limite di 50 milioni per ciascuno degli anni 2017-2018, si provvede mediante riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

Al riguardo, si rappresenta che la disposizione **non è assentibile**, in quanto:

non si dispone di una relazione tecnica che consenta di verificare la quantificazione degli oneri indicati;

tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall'evento e del susseguirsi di proroghe, che peraltro comporta l'aspettativa di non dover restituire il finanziamento ricevuto, è elevatissima la possibilità di riclassificazione dell'intera operazione con conseguenti ingenti effetti negativi in termini di indebitamento netto.

Per completezza si segnala che anche il competente Dipartimento del tesoro ha espresso parere contrario sulla disposizione in considerazione della sua inapplicabilità a causa dal legame della proroga con il completamento dell'erogazione dei contributi per la ricostruzione (che andrebbe verificato per ciascun beneficiario).

Infine, tenuto conto che la sospensione interessa anche le imprese, una proroga ulteriore aumenterebbe il rischio di sovracompensazione in relazione alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, per la difficoltà di verificare che l'agevolazione non ecceda il limite dei danni subiti.

